

MARTEDÌ 31 MARZO 2020

DAL QUOTIDIANO OGGI

FISCO

- Registratore telematico: escluso dal tax credit chi ha sostenuto i costi di acquisto e adeguamento nel 2018 - pag. 2
- Accertamento con adesione e sospensione dei termini: serve un comportamento prudentiale del professionista - pag. 4
- Sospensione delle imposte: allo studio l'estensione fino al 31 maggio 2020 - pag. 7

LAVORO E PREVIDENZA

- Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con procedura semplificata per le aziende - pag. 10
- Lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: bonus 600 euro con limiti - pag. 12
- Sanzioni irrogate dall'INL: riprendono a decorrere i termini per il pagamento - pag. 14
- Bonus 600 euro compatibili con l'indennità di disoccupazione, ma non con l'APE sociale - pag. 17

BILANCIO & CONTABILITÀ

- OIC 33: come redigere il bilancio dopo il passaggio ai principi contabili nazionali - pag. 29

FINANZIAMENTI

- Sospensione mutui prima casa: pronto il nuovo modello - pag. 31

IMPRESA


- Enti del Terzo settore: più tempo per adeguare statuti e approvare i bilanci - pag. 35

IN EVIDENZA

Bonus 600 euro compatibili con l'indennità di disoccupazione, ma non con l'APE sociale

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

I collaboratori coordinati e continuativi che ricevono l'indennità di 600 euro possono chiedere, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. E così anche per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpl. I bonus 600 euro sono compatibili con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile, ma non con l'APE sociale e con l'assegno ordinario di invalidità. Lo chiarisce l'INPS con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49 che definisce anche le modalità di presentazione delle domande.


Lavoratori **autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati** danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, dal prossimo 1° aprile, chiedere all'INPS un **bonus 600 euro**. A prevederlo è il **decreto Cura Italia**. L'Istituto, con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, ha spiegato a chi spetta l'indennità e ha indicato quando la stessa non è dovuta perchè incompatibile con l'erogazione di altre 

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con procedura semplificata per le aziende

di Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Si delinea sempre più chiaramente l'ambito applicativo della cassa integrazione guadagni ordinaria e dell'assegno ordinario per le aziende colpite dalla emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Coronavirus. L'INPS, con la circolare n. 47 del 2020, ha fornito gli attesi chiarimenti in ordine ai requisiti d'accesso alla CIGO e all'assegno ordinario. Non è necessaria la verifica della regolarità contributiva in capo al datore di lavoro, né l'allegazione di specifica documentazione a comprova della causale di ricorso agli strumenti di sostegno. Approfondito anche il ricorso al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato per le aziende artigiane.

L'INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, fornisce i primi rapporti di lavoro.

Le misure speciali si applicano ai **datori di lavoro** operanti su tutto il **territorio nazionale**, che hanno dovuto o dovranno interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da 

Fisco

Corrispettivi giornalieri

Registratore telematico: escluso dal tax credit chi ha sostenuto i costi di acquisto e adeguamento nel 2018

di Antonio Zappi - AC Tax Advisors - Coordinatore scientifico del Percorso di aggiornamento tributario

La fruibilità del tax credit misuratori fiscali è circoscritta nel tempo: la norma limita al biennio 2019 e 2020 il periodo entro il quale gli acquisti o l'adeguamento dei registratori telematici devono essere effettuati. Alcuni contribuenti, tuttavia, in via facoltativa, hanno optato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati già dal 1° gennaio 2019 e potrebbero, quindi, aver sostenuto i costi già a fine 2018. L'esplicita previsione normativa, invece, esclude in tali casi la possibilità di avvalersi del credito d'imposta: in questo caso, quindi, il fatto di essere stati particolarmente previdenti e più inclini alla digitalizzazione fiscale si tradurrebbe in una penalizzazione di questi esercenti rispetto alla generalità dei contribuenti.

L'art. 2, comma 6-*quiquies*, D.Lgs. n. 127/2015 (per come modificato, da ultimo, dalla legge n. 145/2018) prevede la concessione, per il 2019 e 2020, di un **credito d'imposta** al fine di ridurre l'onere posto in capo alle imprese per l'acquisto o l'adattamento degli strumenti necessari alla **memorizzazione o trasmissione telematica dei corrispettivi**.

L'agevolazione riguarda l'acquisto/adattamento di **misuratori fiscali** sia nuovi, sia usati, purché conformi alle norme vigenti in materia e, come confermato dalla circolare n. 3/E del 2020, par. 4, il contributo spetta anche a coloro che sostengono la spesa tramite **leasing**.

In cosa consiste il tax credit

Il credito d'imposta è pari al **50% della spesa** sostenuta, comprensiva di IVA ove l'imposta non formasse oggetto di detrazione in capo all'acquirente, fino a un massimo, per ciascuno strumento, di 250 euro in caso di acquisto e 50 euro in caso di adattamento.

Ad esempio, per gli esercenti in regime forfettario, l'acquisto di un registratore telematico del costo di 500 euro più IVA ad aliquota ordinaria del 22% (per un totale di 610 euro), il credito d'imposta sarà di 250 euro ma, in caso di pagamento rateale, la spesa si considera sostenuta in ragione di quanto effettivamente corrisposto.

Il credito d'imposta è **utilizzabile esclusivamente in compensazione** con il modello F24 (codice tributo 6899), a partire dalla prima liquidazione IVA periodica successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all'acquisto o all'adattamento degli apparecchi e il relativo corrispettivo è stato pagato mediante mezzi tracciabili ovvero, qualora il soggetto passivo sia esonerato dalla liquidazione del tributo, successiva al mese di acquisto/adattamento e di suo avvenuto pagamento.

Leggi anche Trasmissione telematica corrispettivi: come fruire del bonus per i registratori di cassa

A questo punto, essendosi la prassi ricordata anche dei forfetari, sembrerebbe non esservi più alcun problema ma, come spesso accade anche in questioni della fiscalità minore, in questo Paese qualcuno viene dimenticato.

A chi spetta

Quanto, infatti, alla fruibilità di questo bonus la norma limita nel **biennio 2019 e 2020** il periodo entro il quale gli acquisti o l'adeguamento dei misuratori fiscali devono essere effettuati ed altrettanto, ovviamente, confermano le Entrate con la circolare n. 3/E/2020: nessuno, quindi, si è curato di rammentare che alcuni contribuenti, in via facoltativa, hanno optato per la memorizzazione e la trasmissione dei dati **già dal 1° gennaio 2019** e che, quindi, potrebbero aver sostenuto i costi già a fine 2018.

L'esplicita previsione normativa, invece, esclude in tali casi la possibilità di avvalersi del credito di imposta e non vi è allora chi non veda come, se già è sicuramente odioso che un onere finanziario derivante dall'obbligo di un nuovo adempimento tributario venga solamente attenuato con la previsione di un credito d'imposta non a copertura integrale delle spese sostenute, in questo caso il fatto di essere stati particolarmente previdenti e più inclini alla digitalizzazione fiscale si tradurrebbe in una ulteriore paradossale penalizzazione di questi esercenti rispetto alla generalità dei contribuenti.

Niente limiti alla compensazione

In ogni caso, per coloro che potranno godere di questo credito d'imposta non si applicano il limite annuale per l'utilizzo dei crediti d'imposta di cui al quadro RU del modello Redditi (pari a 250.000 euro, ai sensi dell'art. 1, comma 53, legge n. 244/2007), il limite "generale" annuale alle compensazioni nel modello F24 (pari a 700.000 euro, ex art. 34, legge n. 388/2000), ma il credito d'imposta deve essere indicato nella dichiarazione

dei redditi dell'anno d'imposta in cui è stata sostenuta la spesa e nelle dichiarazioni degli anni d'imposta successivi, fino a quando se ne conclude l'utilizzo, ma faticiamo davvero a credere che saranno in molti ad aver la necessità di riportare in avanti la mancata fruizione nel primo periodo di un importo massimo del credito previsto in 250 euro.

Da ultimo, va ricordato che questi crediti, tanto quanto gli altri di natura agevolativa da indicare nel quadro

RU, non subiranno il nuovo "blocco" previsto dall'art. 3, comma 1, D.L. n. 124/2019, che ora obbliga a una preventiva presentazione della dichiarazione per la compensazione "orizzontale" di crediti nel modello F24 di importi superiori a 5.000 euro annui: in sostanza, la magra consolazione del "pochi, ma subito", ovvero senza previsione di differimento temporale per l'utilizzo del credito in F24.

Fisco

Dopo la circolare n. 6/E/2020

Accertamento con adesione e sospensione dei termini: serve un comportamento prudentiale del professionista

di Leonardo Leo - Avvocato tributarista in Lecce

La sospensione dei termini prevista dal decreto Cura Italia (art. 83, comma 2) si applica anche in caso di accertamento con adesione: lo ha riconosciuto la circolare n. 6/E/2020 dell'Agenzia delle Entrate. Tuttavia, la disposizione riguarda esclusivamente termini di natura processuale, con conseguente esclusione dell'accertamento con adesione, che ha natura amministrativa. Un contribuente che facesse affidamento sulle indicazioni delle Entrate rischierebbe allora l'inammissibilità del ricorso per tardiva presentazione, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio. E il professionista che si avvallesse di sua iniziativa del cumulo dei termini potrebbe essere chiamato a risponderne professionalmente. Occorre, pertanto, adottare un comportamento prudentiale e non tenere conto della sospensione dal 9 marzo al 15 aprile.

Con la circolare n. 6/E del 23 marzo 2020, l'Agenzia delle Entrate ha riconosciuto l'applicabilità della sospensione dei termini, disciplinata dall'art. 83, comma 2, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), nel caso di **accertamento con adesione**.

Considerato che il decreto non sembra dare spazio a tale interpretazione, sorge la necessità di verificare le eventuali conseguenze derivanti dall'affidamento del contribuente al suddetto indirizzo interpretativo e sottolinearne le criticità.

La circolare n. 6/E dell'Agenzia delle Entrate

Con il documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha affermato, in maniera apodittica, che la sospensione dei termini, prevista dall'art. 83 del D.L. n. 18/2020, trova applicazione anche in caso di accertamento con adesione.

In ragione di ciò, nel caso di accertamento con adesione, al termine di impugnazione (60 giorni) si applicano **cumulativamente**:

- sia la sospensione del termine di impugnazione per un periodo di **90 giorni** dalla data di presentazione della istanza;
- sia la sospensione di **38 giorni** (9 marzo-15 aprile 2020) prevista dall'art. 83, D.L. n. 18/2020; per un totale di **188 giorni** dalla notifica dell'avviso di accertamento.

Leggi anche

- Accertamento con adesione e sospensione dei termini: una disposizione confusa e perfettibile
- Decreto Cura Italia: i chiarimenti sul procedimento di accertamento con adesione "a distanza"

La norma del decreto Cura Italia e i motivi della sua inapplicabilità all'accertamento con adesione

Il pericolo è che accada ciò che è già avvenuto in merito alla cumulabilità della sospensione feriale dei

termini processuali (*ex lege* n. 742/1969 dal 1° al 31 agosto) con l'accertamento con adesione.

A tal proposito, l'Amministrazione finanziaria, in assenza di norme, si è espressa in senso favorevole alla cumulabilità (circolare MEF n. 235/1997; risoluzione MEF n. 159/1999; circolare n. 65/E del 2001).

Di contro, parte della giurisprudenza, ritenendo che la sospensione feriale sia applicabile ai termini processuali ne ha escluso l'applicazione all'accertamento con adesione, cui attribuisce natura amministrativa (Cass. sentenza n. 7386 del 15 marzo 2019; ordinanza n. 11632 del 5 giugno 2015). Ne è derivato che i ricorsi presentati facendo affidamento sul maggior termine concesso dalla sospensione feriale in fase di adesione hanno subito declaratoria di inammissibilità per tardiva presentazione.

Il **contrasto** tra **Amministrazione finanziaria** e parte della **giurisprudenza** è cessato con l'intervento del legislatore, che con l'art. 7-*quater*, comma 18, D.L. n. 193/2016, ha stabilito il **cumulo dei termini** di sospensione dell'accertamento con adesione con il periodo di sospensione feriale.

Ora, per evitare che si ripeta con il decreto Cura Italia quanto accaduto con la questione della cumulabilità della sospensione feriale dei termini, occorre verificare se le disposizioni dell'art. 83, comma 2, consentono di giungere alla lettura agenziale.

Orbene, considerato che la disciplina contenuta dall'art. 83, comma 2, riguarda esclusivamente **termini di natura processuale**, se ne deve **escludere l'applicazione** all'accertamento con adesione, che ha **natura amministrativa**.

La natura processuale dell'art. 83 si desume sia dalla rubrica che dal dato testuale, che vede un ambito di applicazione circoscritto solo ad atti di natura processuale.

In ragione di ciò, un contribuente che facesse

affidamento sulle indicazioni dell'Agenzia delle Entrate rischierebbe la **declaratoria di inammissibilità** del ricorso per tardività, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

A nulla varrebbe richiamare l'orientamento favorevole della Cassazione, in tema di cumulabilità dei termini di sospensione feriale e accertamento con adesione (ordinanza n. 5039/2019 e sentenza n. 31683/2018), atteso che la Cassazione si è espressa in quel contesto facendo ricorso all'art. 7-*quater*, comma 18, D.L. n. 193/2016. Il giudice di legittimità, dunque, non si è discostato dall'orientamento secondo cui la fase di adesione, avendo natura amministrativa, non è suscettibile di beneficiare della sospensione feriale dei termini processuali.

Pertanto, in tali pronunce l'Agenzia delle Entrate aveva eccepito la non cumulabilità dei termini di adesione con la sospensione feriale (nonostante la prassi della stessa Agenzia fosse favorevole al cumulo!). Ora, anche nel caso che ci occupa l'Agenzia delle Entrate potrebbe, in un eventuale giudizio, far valere la non cumulabilità del termine.

La circolare n. 6/E non può fondare l'applicazione del principio di affidamento del contribuente

Taluni professionisti potrebbero presentare il ricorso avvalendosi del maggior termine di 188 giorni, facendo leva sul principio di **affidamento** sulla base della circolare n. 6/E/2020, e sulla conseguente, eventuale, rimessione in termini.

Si è dell'opinione che la suddetta circolare non possa fondare l'applicazione del principio di affidamento e, di conseguenza, non possa legittimare la rimessione in termini.

Ciò in virtù:

- della già menzionata giurisprudenza contraria al cumulo "sospensione feriale-accertamento con adesione" pur in presenza di documenti di prassi dell'Amministrazione finanziaria di segno opposto (circolare MEF n. 235/1997; risoluzione MEF n. 159/1999; circolare n. 65/E del 2001) che avrebbero dovuto fondare detto principio di affidamento;
- del fatto che la stessa Agenzia, disattendendo la propria prassi, ha sostenuto in giudizio l'esclusione della cumulabilità tra la sospensione feriale e l'accertamento con adesione (Cass., sentenza n. 5039/2019).

Pertanto, è quantomeno rischioso sperare che questa volta la Cassazione ritenga che una circolare dell'Agenzia delle Entrate possa fondare il principio di affidamento.

Il rischio che si corre è l'**inammissibilità del ricorso**

per **tardiva presentazione**.

Il professionista, visti gli obblighi informativi posti a suo carico, dovrebbe mettere al corrente il contribuente della possibilità, una volta instaurato il ricorso nel termine di 150 giorni, di ricorrere alla **conciliazione giudiziale** (con una riduzione delle sanzioni pari al 40% a fronte del terzo previsto in adesione), poiché se si avvallesse di sua iniziativa del cumulo dei termini, potrebbe essere chiamato, nel caso di inammissibilità del ricorso, a **risponderne professionalmente** (articoli 1176 e 2236 c.c.).

Quindi, in presenza di interpretazioni che possano anche solo insinuare un **ragionevole dubbio** in merito all'esclusione dell'accertamento con adesione dalla norma *de qua*, occorre adottare un **comportamento prudentiale**, ovvero **non tenere conto della sospensione dal 9 marzo-15 aprile**.

Sarebbe, altresì, opportuno inviare una PEC all'Agenzia delle Entrate (seguendo poi il procedimento "a distanza" previsto dalla circolare n. 6/E/2020) manifestando il proposito di chiudere la fase di accertamento con adesione nel termine ordinario di 150 giorni.

Inapplicabilità all'accertamento con adesione di altre disposizioni del decreto Cura Italia

Proseguendo nell'analisi, non sembra che il D.L. n. 18/2020 rechi disposizioni che consentano di fruire di altra sospensione temporale ai fini dell'adesione.

Il comma 20 dell'art. 83 non è applicabile perché fa riferimento ai procedimenti di risoluzione stragiudiziale delle controversie che costituiscono condizione di procedibilità della domanda, presupposto che manca nell'accertamento con adesione.

L'art. 67 del decreto, a prima vista applicabile, stante la natura amministrativa della sospensione ivi disciplinata, incontra i seguenti **limiti**: si riferisce solo agli enti impositori - i quali non hanno alcun obbligo di compiere alcuna attività in merito alla fase di accertamento con adesione - e non anche al contribuente (Cass. ordinanza n. 474/2018, sentenza n. 11348/2016).

È, infine, dubbia l'applicazione, in relazione all'accertamento con adesione, dell'art. 103, comma 1, che prevede la sospensione in relazione ai procedimenti amministrativi avviati su istanza di parte o d'ufficio. Dalla lettura della relazione illustrativa al D.L. n. 18/2020 l'articolo in esame è volto ad "evitare che la P.A. [...] incorra in eventuali ritardi o nel formarsi del silenzio significativo". Orbene, nella fase di adesione, non c'è l'obbligo da parte dell'Amministrazione finanziaria di invitare il contribuente e non si forma il silenzio significativo. Inoltre, l'accertamento con adesione non ha un termine amministrativo, entro cui definirsi, ma solo il termine per ricorrere in giudizio.

Conclusioni

Si ravvisa la necessità di un intervento chiarificatore del legislatore, in sede di conversione in legge, che **espressamente** includa l'accertamento con adesione nel periodo di sospensione.

Resta inteso che se alla data di conversione del decreto (16 maggio ultimo termine) non sarà spirato il termine dei 150 giorni, si potrà valutare di attendere

la conversione in legge, al fine di verificare se viene inserito il suddetto chiarimento e così beneficiare di ulteriori 38 giorni per l'adesione o per il ricorso.

Di contro, se il termine dei 150 giorni dovesse spirare prima della conversione in legge, occorrerà, in via prudenziale, non tenere conto della sospensione dei termini (9 marzo-15 aprile) e presentare ricorso nel termine ordinario (150 giorni).

Fisco

Emergenza Coronavirus

Sospensione delle imposte: allo studio l'estensione fino al 31 maggio 2020

di Nicola Forte - Dottore commercialista in Roma

Il Governo sta studiando la possibilità di sospendere il versamento delle imposte e dei contributi per tutti i soggetti, e non per filiere. Dovrebbe poi essere esteso l'arco temporale della sospensione per ulteriori due mesi, quindi fino al 31 maggio 2020. Se la misura dovesse essere confermata, potrebbero così essere superate, senza effettuare alcun versamento, le scadenze del 16 aprile e 16 maggio. Dovrebbe poi essere elevato il limite da 2 a 10 milioni di euro. Sembrerebbe trattarsi di una sospensione generalizzata, riguardante ogni soggetto. In realtà non sarà così: la possibilità di fruire di questa ulteriore e apparentemente più ampia sospensione non riguarderà ogni soggetto, ma potrebbe essere subordinata alla dimostrazione dell'effettiva contrazione dell'attività.

Il Governo studia nuove misure per fronteggiare l'**emergenza Coronavirus**: probabilmente sarà ampliata la **sospensione dei termini** per il versamento dei tributi. Si sta pensando di estendere il periodo **fino al 31 maggio**, sia pure subordinatamente all'osservanza di alcune condizioni.

Non sarà concretamente agevole prendere la "mira". Fino ad oggi sono stati utilizzati **due parametri** per effettuare la selezione dei soggetti in grado di beneficiare della sospensione prevedendo, quindi, dei trattamenti differenziati.

La sospensione attualmente in vigore

In base all'art. 8, D.L. n. 9/2020 le categorie economiche ivi indicate possono fruire della sospensione dei versamenti indipendentemente dall'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019. Si tratta, ad esempio, delle **strutture recettive**, delle **agenzie di viaggio**, dei **tour operator**, delle **guide**, dei gestori degli impianti sportivi, dell'attività di noleggio di mezzi di trasporto, etc. In tale ipotesi la sospensione è in essere **fino al 30 aprile 2020** per le ritenute sui redditi di lavoro dipendente e per i contributi. Potrà quindi essere "saltata" la prossima scadenza del 16 aprile. Invece per l'IVA la sospensione ha interessato solo la scadenza del 16 marzo 2020.

La stessa disciplina si applica, indipendentemente all'attività esercitata, ai contribuenti aventi residenza, sede legale o operativa, nelle province di Cremona, Bergamo, Piacenza e Lodi. Anche in tale ipotesi è irrilevante l'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo d'imposta 2019.

Invece, per i contribuenti esercenti **attività economiche diverse**, quindi non indicate dal citato art. 8, la sospensione dei termini è subordinata all'ammontare dei ricavi conseguiti nel periodo di imposta 2019. In tale ipotesi, per avvalersi del beneficio della sospensione i ricavi non devono aver superato la **soglia di 2 milioni**

di euro. Inoltre, il periodo di sospensione è anche più limitato, riguardando i versamenti la cui scadenza è compresa nel periodo 8-31 marzo 2020.

Se il Governo non dovesse intervenire ulteriormente, le imprese dovranno presentarsi regolarmente alla cassa il 16 aprile prossimo per versare l'IVA, le ritenute e i contributi.

Le modifiche allo studio

Il Governo sta studiando la possibilità di sospendere il versamento delle imposte e dei contributi per tutti i soggetti e non per filiere. Dovrebbe poi essere esteso l'arco temporale della sospensione per ulteriori due mesi, quindi **fino al 31 maggio 2020**. Se la misura dovesse essere confermata, potrebbero così essere superate, senza effettuare alcun versamento, le scadenze del 16 aprile e 16 maggio. Dovrebbe poi essere elevato il limite di due milioni di euro fino a **dieci milioni di euro**. Dovrebbe così trattarsi di una sospensione generalizzata, quindi riguardante ogni soggetto, ma in realtà non sarà così.

La possibilità di fruire di questa ulteriore e apparentemente più ampia sospensione non riguarderà ogni soggetto. La sospensione potrebbe essere subordinata alla **dimostrazione dell'effettiva contrazione dell'attività**. La partita si giocherà, però, a seconda del meccanismo che sarà messo in campo e l'operazione si profila tutt'altro che agevole.

Ad esempio

Si supponga che la modifica preveda la necessità di confrontare l'ammontare dei **ricavi** relativi al **primo trimestre dell'anno 2020** con quelli relativi al **quarto trimestre** del precedente **periodo d'imposta 2019**.

La sospensione potrebbe essere prevista solo in conseguenza della diminuzione di una determinata percentuale dei volumi.

Tuttavia, il criterio scelto potrebbe determinare **risultati iniqui**.

Ad esempio

Una parte delle trattative concluse alla fine del 2019, potrebbe essere stata formalizzata all'inizio dell'anno 2020. In questo caso l'ammontare dei ricavi del primo trimestre dell'anno 2020 potrebbe essere "inquinato" da operazioni nella sostanza riconducibili all'anno precedente.

Conseguentemente, essendo stata spedita la merce all'inizio del 2020, i ricavi riferibili al primo trimestre dell'anno potrebbe risultare addirittura incrementato. Nella realtà si tratterebbe di un **incremento "fittizio"** o figurativo. Il problema non sarebbe risolto neppure effettuando il confronto con il volume di ricavi relativo al primo trimestre 2019. Il diverso parametro di confronto non sarebbe sufficiente per scongiurare il **rischio di inquinamento** delle operazioni relative all'ultima parte dell'anno 2019, "imputate" in quanto concluse nella prima parte del successivo anno 2020.

Nuova proroga con calcoli complicati?

Il nuovo stop, che però, sembra destinato a mutare pelle, dovrebbe riguardare i mesi di **aprile** e di **maggio**. Se i **calcoli** saranno **eccessivamente complicati** i professionisti saranno ancora più in difficoltà nel verificare la sussistenza delle condizioni in grado di attribuire il diritto alla sospensione per l'ulteriore periodo.

Gli studi professionali lavorano con difficoltà e a singhiozzo.

Le aziende che hanno esternalizzato la contabilità dovranno completare l'invio della documentazione ai professionisti relativi al primo trimestre affrontando le difficoltà del caso.

È auspicabile che il criterio scelto non sia penalizzante e soprattutto di agevole applicazione, ma considerata la prima versione del decreto non c'è da essere ottimisti. Per tale ragione, è allo studio anche una **moratoria delle sanzioni** per evitare "danni" ai contribuenti che tratti in inganno dal decreto non hanno versato i tributi dovuti entro la nuova scadenza del 20 marzo 2020.

Fisco

In G.U.

Usura: i tassi effettivi globali medi dal 1° aprile al 30 giugno 2020

Con D.M. 26 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 marzo 2020 n. 85, il Ministero dell'Economia e delle finanze ha indicato i nuovi tassi effettivi globali medi, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, ai sensi della legge sull'usura, da applicare a partire dal 1° aprile e fino al 30 giugno 2020. Inoltre la Banca d'Italia procede per il trimestre 1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

In Gazzetta Ufficiale n. 85 del 30 marzo 2020 è stato pubblicato il decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 26 marzo 2020, riguardante la rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** ai sensi della legge **sull'usura**, periodo di rilevazione 1° ottobre - 31 dicembre 2019, con applicazione dal 1° aprile al 30 giugno 2020.

La legge volta a contrastare il fenomeno dell'usura n. 198 del 1996 prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i **tassi effettivi globali medi**, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Per tale ragione i **tassi**, rilevati nel periodo 1° ottobre - 31 dicembre 2019:

- vanno applicati a partire dal 1° aprile al 30 giugno 2020;
- sono riportati dettagliatamente nella tabella allegata al decreto.

Il Ministero ha stabilito che i **tassi** riportati nella tabella vanno aumentati di 1/4, al quale va aggiunto un margine di ulteriori 4 punti percentuali. La differenza tra il limite e il tasso medio non deve eccedere gli otto punti percentuali.

Inoltre la Banca d'Italia deve procedere per il trimestre 1° gennaio 2020 - 31 marzo 2020 alla rilevazione dei **tassi effettivi globali medi** praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nell'apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze.

I tassi effettivi globali medi del nuovo decreto non sono comprensivi degli interessi di mora contrattualmente previsti per i casi di ritardato pagamento.

In particolare, secondo l'ultima rilevazione statistica

condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, si evidenzia che i **tassi di mora** pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultra-quinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, decreto 26/03/2020, G.U. 30/03/2020, n. 85

Lavoro e Previdenza

Istruzioni INPS

Cassa integrazione ordinaria e assegno ordinario con procedura semplificata per le aziende

di Debhorah Di Rosa - Consulente del lavoro in Ragusa

Si delinea sempre più chiaramente l'ambito applicativo della cassa integrazione guadagni ordinaria e dell'assegno ordinario per le aziende colpite dalla emergenza sanitaria collegata alla pandemia da Coronavirus. L'INPS, con la circolare n. 47 del 2020, ha fornito gli attesi chiarimenti in ordine ai requisiti d'accesso alla CIGO e all'assegno ordinario. Non è necessaria la verifica della regolarità contributiva in capo al datore di lavoro, né l'allegazione di specifica documentazione a comprova della causale di ricorso agli strumenti di sostegno. Approfondito anche il ricorso al fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato per le aziende artigiane.

L'INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2020, fornisce i primi indirizzi applicativi delle **misure straordinarie** introdotte dal decreto-legge Cura Italia a sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti, con riferimento agli aspetti derogatori delle norme che di regola disciplinano l'accesso agli ordinari strumenti di tutela in costanza di rapporto di lavoro.

Le misure speciali si applicano ai **datori di lavoro** operanti su tutto il **territorio nazionale**, che hanno dovuto o dovranno interrompere o ridurre l'attività produttiva per eventi riconducibili all'emergenza epidemiologica da COVID-19. A loro è concessa la possibilità di richiedere la concessione **del trattamento ordinario di integrazione salariale** o di accedere all'**assegno ordinario**.

Le tutele si applicano esclusivamente ai lavoratori che, alla data del 23 febbraio 2020, risultino alle dipendenze dei datori di lavoro richiedenti la prestazione: a tal fine, specifica l'INPS, nelle ipotesi di **trasferimento d'azienda** ai sensi dell'articolo 2112 c.c. e nei casi di lavoratore che passa alle dipendenze dell'impresa subentrante nell'appalto, va computato anche il periodo durante il quale il lavoratore stesso è stato impiegato presso il precedente datore di lavoro.

Possono richiedere l'assegno ordinario garantito dal **Fondo di integrazione salariale (FIS)** i datori di lavoro con più di 5 dipendenti che non rientrano nell'ambito di applicazione della CIGO e della CIGS (Titolo I del D. Lgs. n. 148/2015) e che operano in settori in cui non sono stati costituiti **fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi**.

Leggi anche FIS e fondi di solidarietà: quando spetta l'assegno ordinario per Coronavirus

Tratti comuni a CIGO e assegno ordinario

Per l'accesso alle speciali prestazioni di Cassa integrazione guadagni ordinaria e assegno ordinario, non occorre che i lavoratori siano in possesso del **requisito dell'anzianità di 90 giorni** di effettivo lavoro presso

l'unità produttiva per la quale è richiesto il trattamento, ma è necessario che gli stessi siano alle dipendenze dell'azienda richiedente alla data del 23 febbraio 2020. La domanda può essere presentata attraverso una **procedura semplificata**: le aziende che trasmettono domanda sono tenute a osservare l'obbligo di informazione, consultazione ed esame congiunto che devono essere svolti, anche in via telematica, entro i 3 giorni successivi a quello della comunicazione preventiva.

Ne deriva che, all'atto della presentazione della domanda di concessione dell'integrazione salariale ordinaria e dell'assegno ordinario, non deve essere data comunicazione all'INPS dell'esecuzione degli adempimenti di cui sopra, e l'Istituto potrà procedere alla adozione del provvedimento autorizzatorio, previa verifica del rispetto di tutti gli altri requisiti.

Per quanto riguarda il termine di presentazione delle domande con **causale "COVID-19 nazionale"**, lo stesso è individuato nel **31 luglio 2020**, coincidente con il quarto mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o di riduzione dell'attività lavorativa, in caso di sospensione o interruzione dell'attività occorsa tra il 23 febbraio e il 23 marzo 2020.

Per gli eventi di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa verificatisi a partire dal 24 marzo 2020, la decorrenza del termine di presentazione della domanda seguirà le regole ordinarie e, quindi, è individuato nella **data di inizio dell'evento** di sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Determinazione del termine per l'invio della domanda - Esempi

1) periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 24/2/2020 al 10/4/2020

termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

2) periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/3/2020 al 30/4/2020

termine di presentazione dell'istanza: 31/7/2020

3) periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 27/4/2020 al 29/5/2020

termine di presentazione dell'istanza: 31/8/2020

4) periodo CIGO/assegno ordinario richiesto: dal 4/5/2020 al 27/6/2020

termine di presentazione dell'istanza: 30/9/2020

Le aziende non dovranno fornire alcuna prova in ordine alla **transitorietà dell'evento** e alla ripresa dell'attività lavorativa né, tantomeno, dimostrare la sussistenza del requisito di non imputabilità dell'evento stesso all'imprenditore o ai lavoratori.

Modalità di pagamento

I datori di lavoro possono:

- **anticipare le prestazioni** e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS;
- **chiedere il pagamento diretto** senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Domande presentate con causale "Emergenza

COVID-19 d.l. 9/2020"

Le domande di cassa integrazione ordinaria ed assegno ordinario, presentate erroneamente con causale "Emergenza COVID-19 d.l. 9/2020" da aziende non operanti dei Comuni della ex zona rossa individuati dal decreto-legge n. 9/2020, sono **convertite d'ufficio**, con elaborazione centrale, in domande con causale "COVID-19 nazionale", purché il periodo richiesto decorra dal 23 febbraio 2020 o da data successiva al 23 febbraio 2020 e per una durata complessiva comunque non superiore a 9 settimane.

Ferie pregresse

L'eventuale presenza di **ferie pregresse** non è ostativa all'eventuale accoglimento dell'istanza di CIGO o assegno ordinario: non occorre chiedere all'azienda i dati sulle ferie ancora da fruire dai lavoratori interessati dalla richiesta di integrazione salariale e che, per tale ragione, nella domanda di CIGO non è più presente il campo nel quale veniva fornito tale elemento informativo.

CIG - Deroghe Covid-19 - Tabella riepilogativa

Arco temporale	23.2.2020 - 31.8.2020.
Requisiti lavoratori	Essere già in forza all'azienda richiedente alla data del 23.2.2020
Semplificazione procedure	No previsione ripresa attività No relazione tecnica No consultazione preventiva sindacati
Pagamento diretto	Sempre possibile
Fruizione preventiva ferie	Non obbligatoria

Assegno ordinario del Fondo di integrazione salariale (FIS)

L'assegno ordinario è concesso, limitatamente a 9 settimane e nell'anno 2020, anche ai lavoratori dipendenti presso datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale (FIS) che occupano mediamente **più di 5 dipendenti**.

Per le aziende con dimensione aziendale sopra i 15 dipendenti rimane inalterata la possibilità per l'azienda di anticipare le prestazioni e di conguagliare gli importi successivamente, così come, in via di eccezione, la possibilità di richiedere il pagamento diretto da parte dell'INPS. E' stato previsto, in conseguenza della particolare situazione di emergenza, che in questo ultimo caso le aziende possano chiedere il **pagamento diretto** senza obbligo di produzione della documentazione comprovante le difficoltà finanziarie dell'impresa.

Per le aziende con dimensione aziendale superiore ai 5 e fino ai 15 dipendenti è prevista la possibilità di accedere al pagamento diretto.

N.B. Durante il periodo di percezione dell'assegno ordinario non è erogata la prestazione accessoria degli **assegni al nucleo familiare**.

L'Istituto specifica che il **Fondo di solidarietà bilaterale dell'artigianato** non prevede limiti dimensionali e che non rileva se l'azienda sia in regola con il versamento della contribuzione al Fondo.

L'unico requisito rilevante ai fini dell'accesso all'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19" è l'ambito di applicazione soggettivo del datore di lavoro, con codice di autorizzazione "7B".

Le aziende dell'artigianato e possono ricorrere esclusivamente all'ammortizzatore ordinario del settore e non alla cassa integrazione in deroga.

Lavoro e Previdenza

Domanda e requisiti

Lavoratori autonomi e professionisti delle Casse private: bonus 600 euro con limiti

di Roberto Camera - Esperto di Diritto del Lavoro e curatore del sito www.dottrinalavoro.it

I professionisti iscritti alle Casse di previdenza private possono chiedere il bonus di 600 euro nel rispetto di precisi limiti di reddito e di condizioni di regolarità contributiva. L'indennità è esentasse e non è cumulabile con la cassa integrazione ordinaria, l'assegno ordinario, la cassa integrazione in deroga, con il reddito di cittadinanza, nonché con le indennità una tantum previste dal decreto Cura Italia ai lavoratori autonomi iscritte alle gestioni INPS. Per ottenere il bonus, i professionisti dovranno presentare, dal 1° al 30 aprile 2020, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti.

Il Ministero del Lavoro ha firmato, di concerto con il Ministero dell'Economia e Finanze, un Decreto Ministeriale con il quale, in applicazione all'articolo 44, comma 1, del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), istituisce un Fondo denominato **"Fondo per il reddito di ultima istanza"**, nel limite di spesa di 300 milioni di euro per l'anno 2020, volto a garantire il riconoscimento di misure di sostegno al reddito per i lavoratori dipendenti e autonomi che, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, hanno **cessato, ridotto o sospeso** la loro **attività** o il loro rapporto di lavoro.

Il Fondo, in particolare, destina **200 milioni di euro** per il sostegno del reddito dei lavoratori autonomi e professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria. Parliamo, ad esempio, di **dottori commercialisti, di consulenti del lavoro, di avvocati e procuratori legali, ragionieri e periti commerciali** di tutte le categorie previste dal Decreto Legislativo n. 509 del 30 giugno 1994.

Importo del bonus e limiti reddituali

Detto sostegno al **reddito** è costituito da un'indennità, per il mese di marzo, pari a euro 600, riconosciuto ai seguenti soggetti:

- ai lavoratori che abbiano percepito, nell'**anno di imposta 2018**, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, **non superiore a 35.000 euro** la cui attività sia stata limitata dai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
- ai lavoratori che abbiano percepito nell'anno di imposta 2018, un reddito complessivo, assunto al lordo dei canoni di locazione assoggettati a tassazione, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 23/2011, e dell'articolo 4 del decreto legge n. 50/2017, **compreso tra 35.000 euro e 50.000 euro** e abbiano cessato l'attività autonoma con la chiusura della partita IVA,

nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020, ovvero abbiano ridotto o sospeso, la loro attività autonoma o libero-professionale, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Per quest'ultima verifica (riduzione o sospensione), occorre una comprovata **riduzione di almeno il 33%** del reddito del primo trimestre 2020, rispetto al reddito del primo trimestre 2019. A tal fine il reddito è individuato secondo il principio di cassa come differenza tra i ricavi e i compensi percepiti e le spese sostenute nell'esercizio dell'attività.

Incumulabilità

L'indennità non concorre alla formazione del reddito e non è cumulabile con i seguenti benefici:

- utilizzo della **Cassa integrazione ordinaria**, dell'**assegno ordinario** o della **Cassa integrazione in deroga** (articoli 19, 20, 21, 22 del decreto-legge 17 marzo 2020 n.18);
- richiesta dell'**indennità "una tantum"** prevista da uno dei seguenti articoli del decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18: 27, 28, 29, 30, 38 e 96;
- possesso del **Reddito di cittadinanza**.

Infine, l'indennità non sarà corrisposta qualora il soggetto richiedente non abbia adempiuto agli **obblighi contributivi** previsti per l'anno 2019.

Domanda

Per ottenere l'indennità, i professionisti dovranno presentare, **dal 1° al 30 aprile 2020**, richiesta di erogazione direttamente agli enti di previdenza cui sono obbligatoriamente iscritti. Questi ultimi, prima dell'erogazione dovranno verificare la regolarità ai fini dell'attribuzione del beneficio e sempre nel limite dello stanziamento ricevuto.

L'indennità deve essere richiesta ad un solo ente previdenziale e per una sola forma di previdenza obbligatoria.

La domanda dovrà essere presentata in base allo schema che lo stesso ente previdenziale avrà predisposto.

Alla richiesta il lavoratore dovrà allegare la seguente documentazione:

1. copia del **documento d'identità** in corso di validità,
2. copia del **codice fiscale**,
3. **coordinate bancarie o postali** per l'accreditamento dell'indennità,
4. **auto dichiarazione** che dovrà contenere le seguenti affermazioni:
 - a) essere lavoratore autonomo/libero professionista, **non titolare di pensione**;
 - b) non essere già percettore delle indennità previste dagli articoli 19, 20, 21, 22, 27, 28, 29, 30, 38 e 96 del decreto-legge n.18/2020,
 - c) non essere percettore del reddito di cittadinanza;
 - d) non aver presentato, per il medesimo fine, istanza ad altra forma di previdenza obbligatoria;
 - e) aver percepito, nell'anno di imposta 2018, un **reddito non superiore a 35.000 euro**, in caso di limitazioni ricevute dai provvedimenti restrittivi emessi in conseguenza dell'emergenza sanitaria, ovvero un **reddito compreso tra 35.000 e 50.000 euro** e abbiano cessato o ridotto o sospeso la loro attività autonoma o libero-professionale in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;
 - f) aver **chiuso la partita IVA**, nel periodo compreso tra il 23 febbraio 2020 e il 31 marzo 2020 ovvero di aver subito una riduzione di almeno il 33% del reddito relativo al primo trimestre 2020 rispetto al reddito del primo trimestre 2019, ovvero, per i titolari di redditi inferiori a 35.000 euro, di aver subito una limitazione alla propria attività, dovuta ai provvedimenti restrittivi emanati in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Le domande saranno considerate in base all'ordine cronologico e l'ente di previdenza, prima dell'erogazione dell'indennità, dovrà effettuare una verifica dei requisiti dei singoli richiedenti, in relazione alla documentazione allegata alla richiesta stessa. Una volta provveduto all'erogazione dell'indennità, l'ente dovrà trasmettere l'**elenco** dei soggetti **beneficiari all'Agenzia delle Entrate e all'INPS**, in modo che questi ultimi possano effettuare i dovuti controlli del caso.

Monitoraggio delle Casse di previdenza

Ai fini del rispetto del limite di spesa (200 milioni di euro), gli enti di previdenza obbligatoria dovranno, a partire dall'8 aprile 2020 e con cadenza settimanale, comunicare ai Ministeri del Lavoro e dell'Economia i risultati del monitoraggio delle **istanze presentate** e di quelle ammesse a pagamento.

Qualora dal monitoraggio dovesse emergere il raggiungimento del limite massimo di spesa, il Ministero del lavoro dovrà comunicare ciò agli enti previdenziali e al Ministero dell'economia, il quale potrà rivedere le risorse previste dal Decreto "Cura Italia", rimodulandone l'allocazione (articolo 126, comma 7, del decreto legge n. 18 del 2020).

Infine, spetterà al Ministero del lavoro provvedere, con cadenza mensile, al **rimborso degli oneri sostenuti** dagli enti di previdenza, sulla base di apposita rendicontazione che questi ultimi avranno, a loro volta, comunicato.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Nel decreto Cura Italia

Sanzioni irrogate dall'INL: riprendono a decorrere i termini per il pagamento

di Vitantonio Lippolis - Responsabile del processo vigilanza presso l'Ispettorato territoriale del lavoro di Modena

Dal 1° aprile (fatte salve eventuali future proroghe) riprende il computo dei termini per il pagamento delle sanzioni amministrative irrogate dall'Ispettorato nazionale del lavoro ai datori di lavoro. Scade, infatti, il periodo di sospensione previsto dal decreto Cura Italia per far fronte al periodo di emergenza da Coronavirus. A ricordarlo è l'Ispettorato nazionale del lavoro con la nota n. 2333 del 30 marzo 2020, che aggiorna le precedenti istruzioni operative in merito alla gestione dei procedimenti amministrativi alla luce del decreto del 25 marzo 2020 del Ministro dello Sviluppo economico, che ha modificato l'elenco della attività produttive non sospese. Quali sono le altre novità per i datori di lavoro?

Sospensione di tutti i termini e differimento delle **notifiche di verbali ed ordinanze di ingiunzione**. Sono queste alcune delle principali indicazioni fornite con la nota n. 2211 del 24 marzo 2020 per mezzo della quale, a seguito dell'emanazione del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), l'Ispettorato nazionale del lavoro fornisce al personale ispettivo le prime indicazioni operative.

Traendo spunto, inoltre, dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 25/03/2020, l'Agenzia ispettiva, con la nota n. 2333 del 30 marzo 2020, ha fornito ulteriori chiarimenti.

Il D.L. n. 18/2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 70 del 17 marzo 2020, è stato emanato dall'Esecutivo al fine di fronteggiare l'emergenza COVID-19. In tale provvedimento, in vigore dallo stesso giorno di pubblicazione, sono contenute alcune disposizioni che fatalmente sono destinate ad incidere sull'applicazione delle **sanzioni (amministrative e penali)** previste dalla legislazione sul lavoro e, conseguentemente, sulla relativa attività di vigilanza.

In attesa della conversione in legge, e fatte salve eventuali modifiche, si riportano qui di seguito le principali novità.

Leggi anche DURC e sospensione dei termini: cosa deve fare il datore di lavoro

Disposizioni in materia di patronati

L'art. 36 del Decreto prevede lo slittamento al 30 giugno (in deroga alle previsioni della legge n. 152/2001, che fissano il termine al 30 aprile) del termine concesso ai patronati per comunicare al Ministero del lavoro e delle politiche sociali il rendiconto dell'esercizio finanziario 2019 e i nominativi dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, nonché i dati riassuntivi e statistici dell'attività assistenziale svolta nell'anno 2019 e quelli relativi alla struttura organizzativa in Italia e all'estero.

Lavoratori domestici

E' disposta la sospensione dei termini di pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria per i lavoratori domestici **fino al 31 maggio**, con possibilità di eseguire il pagamento fino al 10/06/2020 senza applicazione di interessi (art. 37).

Nel periodo dal 23/02 al 30/06 è sospesa, nei confronti dei medesimi lavoratori, la prescrizione della contribuzione; qualora la prescrizione avesse il dies a quo nel periodo appena indicato, essa riprenderà a decorrere dal 1° luglio 2020.

Rimessione in termini per versamenti

Sono differiti i versamenti relativi ai contributi previdenziali ed assistenziali e i premi per l'assicurazione obbligatoria eventualmente scaduti il 16 marzo 2020, al 20 marzo 2020 senza applicazione di sanzioni o interessi (art. 60).

Ritenute, contributi e premi

E' prevista la sospensione fino al 30 aprile 2020 dei versamenti delle ritenute alla fonte sui redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l'assicurazione obbligatoria (art. 61).

Procedimenti amministrativi e atti amministrativi

Il primo comma dell'art. 103 introduce la sospensione di tutti i termini dei procedimenti amministrativi, pendenti alla data del 23 febbraio o iniziati successivamente a tale data fino al 15 aprile; fra questi assumono particolare rilievo per l'**attività ispettiva**:

· I termini relativi al **procedimento sanzionatorio** di cui alla legge n. 689/1981 con specifico riferimento al termine di decadenza di cui all'art. 14 e al termine di

prescrizione ex art. 28;

- Il termine per la **trattazione dei ricorsi** ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. n. 81/2008 (ricorso avverso il provvedimento di sospensione dell'attività imprenditoriale) nonché degli artt. 12 (ricorso avverso il provvedimento di diffida accertativa per crediti patrimoniali al Comitato per i rapporti di lavoro), 16 (ricorsi al direttore della sede territoriale dell'ITL avverso verbali adottati dagli ufficiali e agenti di p.g.) e 17 (Ricorso avverso verbali unici di contestazione e verbali ispettivi del personale dell'INL al Comitato per i rapporti di lavoro) del D.Lgs. n. 124/2004;

- Il termine per la **verifica degli adempimenti** di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 124/2004 e all'art. 20 e 21 del D.Lgs. n. 758/1994 (prescrizione obbligatoria prevista in caso di accertata violazione contravvenzionale punita con la pena alternativa dell'arresto o dell'ammenda), con le eccezioni delle **violazioni in materia di salute e sicurezza** che non abbiano carattere "formale". Non possono considerarsi procrastinabili, invece, le verifiche concernenti la regolarizzazione di violazioni che espongono i lavoratori ad un rischio immediato come, ad esempio, le ipotesi di un "divieto d'uso di attrezzature" o di un "fermo di lavorazioni" (INL nota n. 2333 del 30 marzo 2020);

- Il termine di **avvio dell'inchiesta infortuni** di cui all'art. 56 del D.P.R. n. 1124/1965, ad eccezione delle ipotesi in cui l'infortunio sia mortale.

Conseguentemente, alla luce di quanto previsto anche dall'art. 108, comma 1 del Decreto relativamente alle **modalità semplificate di notificazione degli atti** mediante il servizio postale, la DC Vigilanza ritiene che gli uffici, fino al 15 aprile, non debbano procedere alla notificazione di verbali conclusivi di accertamento; inoltre, secondo l'Agenzia, risulta pure superfluo trasmettere via e-mail o PEC eventuali verbali interlocutori che attestino la sospensione dei termini di cui all'art. 14 della L. n. 689/1981.

Per i procedimenti sopra elencati, dunque, il **periodo compreso tra il 23/02/2020 e il 15/04/2020** rimane "neutrale" ed i termini procedurali torneranno così a decorrere dal 16 aprile 2020 (salvo proroghe); resta ovviamente inteso che, ai fini del computo complessivo degli stessi, si terrà eventualmente conto del periodo già trascorso sino al 23/02/2020.

Con specifico riguardo alle **ordinanze di ingiunzione**

per il pagamento delle **sanzioni amministrative**, l'INL raccomanda agli uffici (se il termine prescrizione previsto dall'art. 28, della legge n. 689/91 lo consente) di procedere alla notifica in data successiva al 31 maggio 2020.

Misure riguardanti le attività agricole

Anche se non menzionato nelle indicazioni operative dell'INL, va tuttavia evidenziata l'ulteriore novità contenuta nell'art. 105 del DL n. 18/2020 per mezzo del quale viene modificato l'art. 74 del D.Lgs. n. 276/2003. Più precisamente la norma estende dal quarto al sesto grado di parentela (o affinità) il limite entro il quale le prestazioni svolte nel settore agricolo non risultano classificabili come **rapporti di lavoro**, sempre che, ovviamente, le attività vengano svolte in modo meramente occasionale o ricorrente di breve periodo, a titolo di aiuto, mutuo aiuto, obbligazione morale senza corresponsione di compensi, salvo le spese di mantenimento e di esecuzione dei lavori.

Tale "emendamento" impatta in maniera significativa sui **controlli di competenze del personale ispettivo** poiché va ad incidere sull'applicazione dei presidi sanzionatori previsti in caso di rapporto di lavoro non tracciato (es. massimizzazione per lavoro nero e provvedimento cautelare di sospensione dell'attività imprenditoriale).

Sospensione del pagamento delle sanzioni

La questione del pagamento in misura minima (art. 13, D.Lgs. n. 124/04) e ridotta (art. 16 Legge n.689/1981) delle sanzioni amministrative nel periodo di emergenza da Coronavirus, viene affrontata dall'INL con la nota n. 2179 dell'11 marzo 2020.

Il relativo riferimento normativo è fissato dall'art. 10, commi 4 e 18, del D.L. n. 9/2020.

In pratica, secondo le indicazioni operative della DC Vigilanza, l'esecuzione del pagamento delle sanzioni contestate coi verbali **resta sospeso fino al 31 marzo 2020**, comprese le scadenze delle rate di cui all'art. 26 della legge n. 689/1981 e il pagamento della sanzione di cui all'art. 21, comma 2, del D.Lgs. n. 758/1994 (INL nota n. 2333 del 30 marzo 2020).

Conseguentemente il computo dei termini per il pagamento comincerà nuovamente a decorrere **dal prossimo 1° aprile** (fatte salve eventuali future proroghe).

Periodo di sospensione	Beneficiari	Beneficio	Rif. normativo
------------------------	-------------	-----------	----------------

Dal 22 febbraio al 31 marzo 2020 (salvo proroghe)	Tutti i soggetti che alla data del 2 marzo sono residenti, hanno sede operativa o esercitano la propria attività lavorativa, produttiva o funzione nei comuni di cui all'all. 1 al DPCM 1° marzo 2020	Per i verbali notificati in data antecedente, sono sospesi i termini per il pagamento in misura minima di cui all'art. 13 del D.Lgs. n. 124/2004 ed in misura ridotta di cui all'art. 16 della L. n. 689/1981	Art. 10, co. 4 e 18, DL n. 9/2020
Dal 9 marzo al 31 marzo 2020 (salvo proroghe)	tutti i soggetti sopra indicati in riferimento all'ambito territoriale del DPCM 8 marzo 2020;		
Dal 10 marzo al 31 marzo 2020 (salvo proroghe)	per tutto il restante territorio nazionale secondo quanto previsto dal DPCM 9 marzo 2020		

Settore autotrasporto pagamento in misura scontata delle sanzioni

In via transitoria e del tutto eccezionale, per il periodo dal 17/03/2020 al 31/05/2020, l'art. 108, comma 2 del DL n. 18/2020 ha previsto la possibilità di effettuare il pagamento delle sanzioni del Codice della strada con **importo scontato del 30%** entro trenta giorni dalla data di contestazione o notifica della violazione (ordinariamente il termine di pagamento previsto per poter fruire di tale riduzione è di 5 giorni, cfr. art. 202, co.1, D.Lgs. n. 285/1992). In pratica, quindi, questa riduzione riguarda tutte le violazioni contestate o notificate a far data dal 16 febbraio 2020.

Anche per queste sanzioni vale, ovviamente, la **sospensione dei termini di esecuzione** per il pagamento in misura ridotta previsto dall'art. 10, co. 4 e 18, del DL n. 9/2020. In questo ambito, tuttavia, va dato conto di un'interpretazione parzialmente diversa, rispetto a quella dell'INL, fornita dal Dipartimento Pol. Strada del Ministero dell'Interno con circolare del 24/03/2020; si legge in tale nota, difatti, che la sospensione opera dal 10 marzo fino al 3 aprile 2020 (periodo di efficacia previsto dall'art. 2 del DPCM 9/3/2020). Conseguentemente il termine di 30 giorni per avvalersi della facoltà del pagamento in forma scontata del 30% è da intendersi decorrente **dal 4 aprile 2020** (fatte salve eventuali ulteriori proroghe).

Un esempio aiuterà a chiarire meglio la questione: se un verbale è stato notificato il 20/2/2020, la facoltà di pagamento in misura scontata del 30% della sanzione contestata sarebbe stata praticabile fino al 21/03/2020;

tuttavia, poiché è prevista la sospensione dei termini di esecuzione dal 10/3 al 3/4/2020, la facoltà di effettuare tale pagamento scontato si deve intendere prorogata fino al 16/04/2020.

Questa opportunità incide, evidentemente, anche sulle sanzioni di pertinenza del personale ispettivo dell'INL come, ad esempio, quelle sui **tempi di guida degli autoveicoli** adibiti al trasporto di persone o di cose (artt. 174 e 179 CdS).

Si rammenta che tale riduzione non può essere applicata alle violazioni del Codice per le quali è prevista la sanzione accessoria della confisca del veicolo e la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Considerazioni conclusive

La necessità di adottare provvedimenti urgenti per fronteggiare gli effetti negativi che sta producendo, sul tessuto socio-economico nazionale, l'emergenza epidemiologica COVID-19 ha fatalmente portato il Governo a **stratificare disposizioni** che contengono termini, procedurali e di esecuzione, a volte disallineati fra loro. Tale circostanza ha prodotto inevitabili **incertezze interpretative** con conseguente imbarazzo negli operatori. L'auspicio è che, nel percorso parlamentare di conversione dei decreti, si ponga opportuno rimedio a queste incongruenze.

Le considerazioni contenute nel presente contributo sono frutto esclusivo del pensiero dell'Autore e non hanno carattere in alcun modo impegnativo per l'Amministrazione di appartenenza

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Bonus 600 euro compatibili con l'indennità di disoccupazione, ma non con l'APE sociale

di Riccardo Pallotta - Esperto di previdenza e di organizzazione e funzionamento della Pubblica Amministrazione

I collaboratori coordinati e continuativi che ricevono l'indennità di 600 euro possono chiedere, in presenza di tutti i requisiti legislativamente previsti, anche l'indennità di disoccupazione DIS-COLL. E così anche per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione NASpl. I bonus 600 euro sono compatibili con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile, ma non con l'APE sociale e con l'assegno ordinario di invalidità. Lo chiarisce l'INPS con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49 che definisce anche le modalità di presentazione delle domande.

Lavoratori **autonomi, liberi professionisti, collaboratori coordinati e continuativi e lavoratori subordinati** danneggiati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 possono, dal prossimo 1° aprile, chiedere all'INPS un **bonus 600 euro**. A prevederlo è il decreto Cura Italia. L'Istituto, con la circolare del 30 marzo 2020, n. 49, ha spiegato a chi spetta l'indennità e ha indicato quando la stessa non è dovuta perché incompatibile con l'erogazione di altre prestazioni previdenziali.

Liberi professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa

Riferimento normativo: articolo 27 del decreto Cura Italia

Limite di spesa: 203,4 milioni di euro)

Beneficiari

- i **liberi professionisti con partita IVA** attiva alla data del 23 febbraio 2020 compresi i partecipanti agli studi associati o società semplici con attività di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del T.U.I.R., iscritti alla Gestione separata dell'INPS.

- i **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla data del 23 febbraio 2020 iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

Autonomi iscritti alle gestioni speciali dell'AGO

Riferimento normativo: articolo 28 del decreto Cura Italia

Limite di spesa: 2.160 milioni di euro

Beneficiari: Artigiani, Commercianti, Coltivatori diretti, coloni e mezzadri

Tra i beneficiari sono compresi anche

- **gli imprenditori agricoli professionali** iscritti alla gestione autonoma agricola, nonché i **coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli** iscritti nelle rispettive gestioni autonome
- i soggetti obbligatoriamente iscritti alla **gestione autonomi commercianti** oltre che alla previdenza integrativa obbligatoria presso l'**Enasarco**.

Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e iscritti, al momento della presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie, ad esclusione della Gestione separata.

Lavoratori stagionali del turismo e degli stabilimenti termali

Riferimento normativo: articolo 29 del decreto Cura Italia

Limite di spesa: 103,8 milioni di euro

Beneficiari

Lavoratori dipendenti stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali che **abbiano involontariamente cessato il rapporto di lavoro** nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.

Tali lavoratori non devono essere titolari di trattamento pensionistico diretto e non devono avere in essere, alla data del 17 marzo 2020, alcun rapporto di lavoro dipendente.

Con riferimento a questa categoria l'INPS, con la circolare 49 del 2020, precisa che l'indennità spetta esclusivamente ai lavoratori per i quali la cessazione del rapporto di lavoro sia avvenuta con un **datore di lavoro** che rientra nei **settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali**.

L'INPS individua, in base alla catalogazione ISTAT di cui alla Tabella ATECO 2007, i **codici CSC** associabili alle attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Attività economiche riconducibili ai settori del turismo e degli stabilimenti termali

TURISMO	
CSC 70501	<p>Alberghi (ATECO 55.10.00): Fornitura di alloggio di breve durata presso alberghi, resort, motel, aparthotel (hotel&residence), pensioni, hotel attrezzati per ospitare conferenze (inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande).</p> <p>Villaggi turistici (ATECO 55.20.10). Ostelli della gioventù (ATECO 55.20.20). Rifugi di montagna (ATECO 55.20.30): inclusi quelli con attività mista di fornitura di alloggio e somministrazione di pasti e bevande. Colonie marine e montane (ATECO 55.20.40). Affittacamere per brevi soggiorni, case ed appartamenti per vacanze, bed and breakfast, residence (ATECO 55.20.51):</p> <ul style="list-style-type: none"> · fornitura di alloggio di breve durata presso: chalet, villette e appartamenti o bungalow per vacanze; · cottage senza servizi di pulizia.
CSC 50102	Attività di alloggio connesse alle aziende agricole (ATECO 55.20.52)
CSC 70501	<p>Aree di campeggio e aree attrezzate per camper e roulotte (ATECO 55.30.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> · fornitura a persone che soggiornano per brevi periodi di spazi e servizi per camper, roulotte in aree di sosta attrezzate e campeggi. <p>Gestione di vagoni letto (ATECO 55.90.10). Alloggi per studenti e lavoratori con servizi accessori di tipo alberghiero (ATECO 55.90.20):</p> <ul style="list-style-type: none"> · case dello studente; · pensionati per studenti e lavoratori; · altre infrastrutture n.c.a.
CSC 70502 70709	<p>Ristorazione con somministrazione (ATECO 56.10.11):</p> <ul style="list-style-type: none"> · attività degli esercizi di ristoranti, fast-food, rosticcerie, friggitorie, pizzerie eccetera, che dispongono di posti a sedere; · attività degli esercizi di birrerie, pub, enoteche ed altri esercizi simili con cucina.
CSC 50102	Attività di ristorazione connesse alle aziende agricole (ATECO 56.10.12)
CSC 70502	<p>Ristorazione ambulante (ATECO 56.10.42):</p> <ul style="list-style-type: none"> · furgoni attrezzati per la ristorazione ambulante di cibo pronto per il consumo; · preparazione di cibo per il consumo immediato presso banchi del mercato. <p>Ristorazione su treni e navi (ATECO 56.10.50):</p> <ul style="list-style-type: none"> · ristorazione connessa all'attività di trasporto, se effettuate da imprese separate.
CSC 70502 70709	<p>Bar e altri esercizi simili senza cucina (ATECO 56.30.00):</p> <ul style="list-style-type: none"> · bar; · pub; · birrerie; · caffetterie; · enoteche.

CSC 41601 70503	Gestione di stabilimenti balneari: marittimi, lacuali e fluviali (ATECO 93.29.20): · attività ricreative in spiagge, incluso il noleggio di cabine, armadietti, sedie eccetera.
CSC 70504 40405 40407	Gelaterie e pasticcerie (ATECO 56.10.30).
70504	Gelaterie e pasticcerie ambulanti (ATECO 56.10.41).
CSC 70401	Attività delle agenzie di viaggio (ATECO 79.11.00): · attività delle agenzie principalmente impegnate nella vendita di viaggi, tour, servizi di trasporto e alloggio, per il pubblico e per clienti commerciali; · attività delle agenzie di viaggio: fornitura di informazioni e consigli, pianificazione dei viaggi, organizzazione di viaggi su misura. Attività dei tour operator (ATECO 79.12.00): · attività di organizzazione e gestione di viaggi turistici vendute da agenzie di viaggio o direttamente dai tour operator. I viaggi possono includere uno o più dei seguenti servizi: trasporto, alloggio, pasti, visite a musei e ad aree di interesse storico culturale, eventi teatrali, musicali o sportivi. Attività delle guide e degli accompagnatori turistici (ATECO 79.90.20). Attività delle guide alpine (ATECO 93.19.92).
CSC 40404 70705	Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto (ATECO 56.10.20): · preparazione di pasti da portar via "take-away"; · attività degli esercizi di rosticcerie, friggitorie, pizzerie a taglio eccetera che non dispongono di posti a sedere.
CSC 70708	Altri servizi di prenotazione e altre attività di assistenza turistica non svolte dalle agenzie di viaggio n.c.a. (ATECO 79.90.19): · altri servizi di prenotazione connessi ai viaggi: prenotazioni di mezzi di trasporto, alberghi, ristoranti, noleggio di automobili, servizi ricreativi e sportivi; · servizi di gestione degli scambi di multiproprietà; · servizi di assistenza ai visitatori: fornitura di informazioni turistiche ai viaggiatori; · attività di promozione turistica.

STABILIMENTI TERMALI	
CSC 11807	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).
CSC 70708	Stabilimenti termali (ATECO 96.04.20).

Lavoratori del settore agricolo

Riferimento normativo: articolo 30 del decreto Cura Italia

Limite di spesa: 396 milioni di euro

Beneficiari

Spetta agli operai agricoli a tempo determinato purché abbiano svolto nell'anno 2019 almeno **50 giornate di**

effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.

Tra i beneficiari rientrano anche le figure equiparate di cui all'articolo 8 della legge 12 marzo 1968, n. 334 (**piccoli coloni e compartecipanti familiari**).

Lavoratori dello spettacolo

Riferimento normativo: articolo 38 del decreto Cura

Italia

Limite di spesa: 48,6 milioni di euro

Beneficiari

I lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno 30 contributi giornalieri versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un **reddito non superiore a 50.000 euro**.

I predetti lavoratori non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Regole generali

Tutti i lavoratori citati hanno diritto a una **indennità pari a 600 euro** per il **mese di marzo 2020** durante il quale non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare. L'indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR

L'INPS provvede al monitoraggio e garantisce il rispetto del limite di spesa nelle modalità ivi previste, comunicando i risultati di tale attività al Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'Economia e delle finanze.

Incumulabilità ed incompatibilità

Le indennità **non sono cumulabili tra loro** e non sono riconosciute ai **percettori di reddito di cittadinanza**.

Sono inoltre incompatibili con:

- le **pensioni dirette a carico**, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa, degli enti di previdenza privati (decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509 e decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103)
- l'**APE sociale** (articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e ss.mm.ii)
- l'**assegno ordinario di invalidità** (legge 12 giugno 1984, n. 222).

I collaboratori coordinati e continuativi possono

accedere alla **l'indennità di disoccupazione DIS-COLL**, in presenza di cessazione involontaria del rapporto di collaborazione e degli ulteriori requisiti legislativamente previsti, anche se hanno fruito della indennità di 600 euro in quanto il bonus per i liberi professionisti titolari di partita IVA e dei lavoratori con contratto di collaborazione coordinata e continuativa è compatibile e cumulabile con la DIS-COLL.

Stessa cosa per i lavoratori stagionali dei settori del turismo e degli stabilimenti termali e per i lavoratori dello spettacolo che fruiscono della indennità di disoccupazione **NASpI**.

Tutte le indennità sono compatibili e cumulabili con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di attività sportiva dilettantistica e con le **prestazioni di lavoro occasionale** nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Domanda

La domanda va presentata all'INPS esclusivamente in via telematica con le seguenti **credenziali**:

- PIN rilasciato dall'INPS (sia ordinario sia dispositivo);
- SPID di livello 2 o superiore;
- Carta di identità elettronica 3.0 (CIE);
- Carta nazionale dei servizi (CNS).

In mancanza delle stesse è possibile richiedere il **PIN semplificato**.

In alternativa, ci si può rivolgere al **Contact Center integrato**, telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente), oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori). Ma per l'attivazione di questo servizio si deve attendere un messaggio di prossima pubblicazione.

Riferimenti normativi

INPS, circolare 30/03/2020, n. 49

Lavoro e Previdenza

Fino al 15 giugno

Sospensione validità DURC: chiarimenti dell'INAIL su documento e procedure

A seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, il Decreto Cura Italia ha disposto la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali e di proroga della validità del documento unico di regolarità contributiva. Con la circolare n. 11 del 2020, l'INAIL fornisce le indicazioni operative per la materiale applicazione e gestione delle novità in relazione ai DURC già emessi e alle nuove richieste.

L'INAIL, nella circolare n. 11 del 27 marzo 2020, ha fornito le istruzioni operative per la sospensione dei termini relativi agli adempimenti e ai versamenti dei premi per l'assicurazione obbligatoria prevista dal decreto **Cura Italia**, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

Sospensione termini di prescrizione per la riscossione dei premi assicurativi

Tutti i termini di prescrizione sono sospesi, per il periodo dal 23 febbraio 2020 al 30 giugno 2020 e riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Per quanto riguarda le domande di riduzione del tasso medio per prevenzione e la documentazione probante a sostegno delle stesse, gli interessati dovranno trasmettere le domande e la documentazione dal 1° al 15 giugno 2020 tramite il servizio online "Riduzione per prevenzione", contestualmente alla domanda di sospensione.

Proroga validità? Durc online emessi

Tutti i certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni e atti abilitativi comunque denominati, in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020, conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Pertanto, tutti i documenti unici di regolarità contributiva (Durc online) che riportano quale "Scadenza validità?" una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020 (le date del 31 gennaio 2020 e del 15 aprile 2020 sono incluse).

Tutti i soggetti per i quali è stato già prodotto un Durc online con data fine validità compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 ovvero i richiedenti ai quali sia stata comunicata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità devono ritenere valido il medesimo

documento fino al 15 giugno 2020 nell'ambito di tutti i procedimenti in cui è richiesto il possesso del Durc online senza effettuare una nuova interrogazione.

Qualora il predetto documento non sia nella materiale disponibilità dell'interessato o dei richiedenti ai quali sia stata a suo tempo notificata la disponibilità dell'esito positivo di regolarità ovvero si tratti di stazioni appaltanti/amministrazioni procedenti o di altri interessati che in precedenza non ne avevano fatto richiesta, l'interrogazione dovrà essere effettuata attraverso l'utilizzo della funzione di "Richiesta regolarità?", che consentirà la registrazione dei dati di ciascuno dei richiedenti.

I Documenti attestanti la regolarità contributiva denominati "Durc On Line" che riportano nel campo Scadenza validità? una data compresa tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 conservano la loro validità fino al 15 giugno 2020.

Richiesta regolarità contributiva

Nel caso di richiesta di verifica di regolarità contributiva, gli utenti dovranno utilizzare la funzione di **Richiesta regolarità?** che consente la memorizzazione dei dati del richiedente utilizzabili dall'INAIL e dall'INPS per eventuali comunicazioni relative alla richiesta.

Possono verificarsi alternativamente le seguenti situazioni:

1. Esiste già un Durc online in corso di validità in base al decreto interministeriale 30 gennaio 2015 (120 giorni dalla data della richiesta), in tal caso il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile il documento al richiedente;

2. Non risulta un Durc online in corso di validità ma sussistono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015, in tal caso, come nell'ipotesi precedente, il servizio rende immediatamente e automaticamente disponibile l'esito positivo dell'interrogazione e il Durc online avente validità di 120 giorni al richiedente;

3. Non ricorrono le condizioni per la regolarità in tempo reale secondo i criteri stabiliti dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 ma esiste un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conserva la sua validità fino al 15 giugno 2020, in tal caso:

a) In via transitoria, in attesa delle modifiche procedurali in corso di realizzazione, il caso è trasmesso dal sistema alla Sede competente che deve verificare se è presente in archivio un Durc online con scadenza tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 con validità prorogata fino al 15 giugno 2020;

b) Dopo il rilascio delle modifiche procedurali preordinate a escludere la gestione manuale della trasmissione dei predetti documenti da parte delle Sedi, la funzione “Consultazione” del servizio online renderà? disponibili agli utenti sia i Durc online in corso di validità?, sia quelli con scadenza nel periodo tra il 31 gennaio 2020 e il 15 aprile 2020 che conservano la loro validità? fino al 15 giugno 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 27/03/2020, n. 11

Lavoro e Previdenza

Circolare INAIL

Reddito di cittadinanza: copertura assicurativa percettori impegnati nei PUC

Ai beneficiari del Reddito di cittadinanza impegnati nelle attività rientranti nell'ambito dei Progetti utili alla collettività (PUC) oggetto del Patto per il lavoro e del Patto per l'inclusione sociale, si applica la tutela assicurativa INAIL. Con la circolare n. 10 del 2020, l'Istituto detta le modalità applicative della disciplina specificando quali soggetti devono essere assicurati, le modalità di iscrizione e di denuncia di infortuni o malattia professionale. Tutti i termini procedurali sono al momento comunque sospesi in applicazione di quanto disposto dal decreto Cura Italia.

L'INAIL, con la circolare n. 10 del 27 marzo 2020, si forniscono le istruzioni in merito all'applicazione delle disposizioni che riguardano la **copertura assicurativa contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali** per i percettori del reddito di cittadinanza impegnati nei Progetti Utili alla Collettività? (PUC).

Premio speciale

L'assicurazione INAIL dei soggetti impegnati nei PUC, beneficiari del **Reddito di cittadinanza**, viene attuata mediante un premio speciale unitario che per il 2019 è pari a 0,90 euro, calcolato sulla base del limite minimo di retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale

In relazione all'aumento dell'indice medio del costo della vita accertato dall'Istat, pari per l'anno 2019 allo 0,5% e alla conseguente rivalutazione della retribuzione convenzionale giornaliera in vigore per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale che, per l'anno 2020, è di 48,98 euro, l'importo del **premio speciale unitario giornaliero**, per il 2020,

è pari a 0,90 euro per ogni giorno di attività? effettivamente svolta da ciascun soggetto impegnato nel PUC e non è ulteriormente frazionabile. Al premio unitario va aggiunta l'addizionale dell'1%.

Soggetti assicurati

I soggetti assicurati contro gli infortuni e le malattie professionali con il premio speciale giornaliero sono i seguenti:

- 1) i beneficiari del Reddito di cittadinanza (RdC) tenuti a offrire la propria disponibilità? allo svolgimento delle attività? nell'ambito dei PUC a titolarità? dei comuni o delle unioni di comuni, nel contesto del Patto per il Lavoro e del Patto per l'Inclusione Sociale;
- 2) i beneficiari del RdC che non siano tenuti a rendersi disponibili allo svolgimento di attività? lavorative rientranti nei PUC, ma che possono aderire volontariamente ai Progetti nell'ambito dei percorsi concordati con i competenti servizi dei comuni;
- 3) i soggetti coinvolti volontariamente nei Progetti, ma non beneficiarie del Reddito di cittadinanza, in condizioni di povertà? individuate con provvedimento del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Attivazione della copertura assicurativa e successive variazioni

Il comune titolare del PUC istituisce preventivamente per ogni progetto un apposito registro numerato progressivamente in ogni pagina, timbrato e firmato in ogni suo foglio dal rappresentante legale dell'Amministrazione o da un suo delegato. La copertura assicurativa in favore dei soggetti impegnati nei PUC sia attivata dal comune o dall'unione di comuni titolare del PUC cui è assegnato il beneficiario stesso quanto amministrazione titolare dei progetti utili alla collettività? e quindi datore di lavoro, ferma restando la possibilità? di svolgere i PUC in gestione associata.

Per l'attivazione della copertura assicurativa dei percettori del RdC impegnati nei PUC e per la determinazione e rendicontazione del relativo premio al Ministero stesso, sono, pertanto, utilizzate le informazioni registrate nella piattaforma digitale del Reddito di cittadinanza per il Patto di inclusione sociale. La piattaforma GePI trasmette all'INAIL con flusso giornaliero i dati relativi ai progetti e ai soggetti da comprendere nella copertura assicurativa.

L'INAIL, ricevuto il flusso, verifica i codici fiscali con Anagrafe tributaria e per quelli validati attiva la polizza Assicurati PUC e fornisce al sistema GePI l'esito positivo di ricezione del flusso.

All'atto dell'attivazione della polizza, viene inviato all'indirizzo Pec del comune o dell'unione di comuni, il certificato di assicurazione.

Entro il 30 del mese successivo al termine di ciascun trimestre dell'anno il comune o l'unione di comuni deve comunicare all'INAIL attraverso la piattaforma GePI il numero delle giornate di effettiva attività prestata dai soggetti nell'ambito dei PUC, in base al quale è calcolato il premio per il periodo di riferimento.

Sia il certificato di assicurazione che di variazione sono a nome del Direttore della sede competente in base alla sede legale del codice ditta di cui è titolare il comune o l'unione di comuni e sono trasmessi con modalità automatizzata.

Le Sedi dell'INAIL possono comunque visualizzare i certificati nell'apposita funzione Report presente nell'archivio di gestione dei rapporti assicurativi GRA web e possono inoltrarli nuovamente ai comuni o alle unioni di comuni, ove ciò si rendesse necessario.

Sospensioni per emergenza epidemiologica Covid-19.

In considerazione dell'emergenza derivante dalla diffusione epidemiologica COVID-19, è prevista la sospensione degli obblighi connessi alla fruizione del reddito di cittadinanza, per un periodo di due mesi dall'entrata in vigore del decreto **Cura Italia**. Pertanto, tutti gli adempimenti e i termini previsti sono da intendersi sospesi per il predetto periodo.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INAIL, circolare 27/03/2020, n. 10

Lavoro e Previdenza

Comunicato stampa

Cassa integrazione e assegno ordinario: malfunzionamenti sul sito INPS

Arrivano dai Consulenti del Lavoro, che operano in prima linea su tutto il territorio nazionale a tutela di aziende e lavoratori subordinati, segnalazioni di gravi malfunzionamento del sito INPS a partire dalla giornata di oggi 30 marzo 2020. Il portale, a causa dei numerosissimi accessi contemporanei, sta accusando notevoli rallentamenti e impossibilità di accesso alle varie funzionalità riservate ad aziende, dipendenti e lavoratori autonomi.

Si susseguono incessantemente le segnalazioni al Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro da parte dei professionisti che lamentano disservizi del portale INPS che nella giornata del 30 marzo 2020, non funziona correttamente creando

difficoltà piuttosto gravi nella presentazione delle domande di Cassa integrazione con la causale Covid-19. Il sito dell'Istituto negli ultimi giorni è evidentemente sovraccarico per il numero altissimo di visite al portale per scaricare la modulistica o per utilizzare il pin semplificato e richiedere i bonus previsti dal Decreto "Cura Italia".

I disservizi riguardano, in particolare di navigazione del portale, di caricamento dei dati e di accesso alla propria area personale. Anche il numero verde dell'Istituto risulta sempre occupato e difficilmente è possibile parlare con un operatore.

Tale situazione ha creato un forte malcontento tra i Consulenti del Lavoro, in prima linea da settimane per garantire corrette informazioni e assistenza alle aziende, ai dipendenti, agli autonomi, per trovare soluzioni che consentano di gestire la crisi economica dovuta all'emergenza sanitaria da COVID-19.

I Consulenti del Lavoro infatti stanno in queste ore affrontando una emergenza senza precedenti, destinata a protrarsi ancora per settimane: la mancata semplificazione delle procedure, così come i continui rallentamenti dei portali interessati, non aiutano certamente il lavoro dei professionisti.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Consulenti del Lavoro

Coronavirus: semplificare procedure di domanda per cassa integrazione

L'applicazione delle vigenti normative e disposizioni amministrative rende tecnicamente impossibile che i lavoratori possano ricevere quanto maturato a titolo di ammortizzatore sociale entro il 15 aprile. Per questa ragione i Consulenti del Lavoro chiedono modifiche e semplificazioni burocratiche. Con l'approfondimento del 30 marzo 2020 vengono analizzate le varie criticità procedurali che si incontrano nella gestione degli ammortizzatori sociali, alle quali va affiancato il tema della capienza dei fondi stanziati per coprire tutte le richieste. Inoltre, non tutte le regioni hanno reso operativa la gestione della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD).

Con le attuali procedure di compilazione e invio delle domande di Cassa integrazione messe in funzione da parte dell'INPS, non sarà possibile che milioni di lavoratori italiani possano ricevere, nei tempi annunciati dal Governo, gli importi maturati per **Cassa**

Integrazione con riferimento al mese di marzo. Il termine annunciato dal premier Giuseppe Conte, fissato per il 15 aprile, con riferimento alla liquidazione delle somme da erogare non potrà essere rispettato se non interverranno sostanziali modifiche normative e semplificazioni burocratiche. Il monito arriva con un approfondimento del Consiglio Nazionale dei Consulenti del lavoro che ha ripetutamente proposto una serie di interventi che appaiono sempre più indispensabili per una corretta gestione delle procedure di richiesta.

Non solo criticità procedurali

Alle criticità procedurali che si incontrano nella gestione degli ammortizzatori sociali, va affiancato anche il tema della capienza dei fondi stanziati, che potrebbero rivelarsi non sufficienti a coprire tutte le richieste. E' necessario garantire equità sociale e sostegno immediato a tutti i lavoratori dipendenti di aziende colpite o chiuse a causa della pandemia.

Stati generali dei Consulenti del Lavoro

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei **Consulenti del Lavoro** ha organizzato il prossimo 1° aprile gli Stati Generali dei Consulenti del Lavoro: un confronto in videoconferenza con i Consigli provinciali dell'Ordine e con tutti i dirigenti degli Organismi di Categoria per riflettere sull'emergenza Covid-19 e sulle misure da mettere in campo per la stabilità del Paese e la tutela dei Consulenti del Lavoro.

Cassa integrazione in deroga

Sono ben 21 regolamentazioni diverse per la **Cassa integrazione in deroga**, che recepiscono (e in molti casi derogano) i contenuti del D.L. n.18/2020 e regolamentano i termini di concessione dell'ammortizzatore sociale. Non tutte le Regioni, infatti, sono pronte ad erogare questo strumento di sostegno al reddito dei lavoratori: 5 non hanno ancora sottoscritto l'accordo-quadro con le parti sociali e 13, sebbene l'abbiano firmato, non hanno ancora avviato la procedura.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, approfondimento 30/03/2020

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Congedi emergenza Covid-19: pronte le procedure di richiesta

Sono pronte ed operative le procedure di richiesta dei nuovi congedi introdotti dal Governo, con il decreto Cura Italia, per sostenere lavoratori dipendenti del settore privato, lavoratori iscritti alla Gestione separata e lavoratori autonomi a seguito dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del virus Covid-19. L'INPS, con il messaggio n. 1416 del 2020, riepiloga soggetti beneficiari, procedure di richiesta e le modalità semplificate di richiesta e rilascio del PIN utile a presentare le domande.

L'INPS, nel messaggio n. 1416 del 30 marzo 2020, comunica che sono in linea le procedure di compilazione e invio on line delle domande relative ai **congedi per emergenza COVID-19** in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato, dei lavoratori iscritti alla Gestione separata e dei lavoratori autonomi.

Quali congedi si possono richiedere

Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, ma comunque non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Il congedo, della durata di 15 giorni, è fruibile dai genitori lavoratori dipendenti del settore privato e pubblico, dai lavoratori iscritti alla Gestione separata, dai lavoratori autonomi e dai lavoratori dipendenti del settore pubblico.

Per quali congedi non è necessario fare richiesta

I lavoratori dipendenti che abbiano già presentato precedente domanda di **congedo parentale** ordinario e stiano usufruendo del relativo beneficio, non devono presentare una nuova domanda di congedo COVID-19. Con riferimento ai congedi per emergenza COVID-19, i genitori appartenenti alle tipologie di lavoratori che non potevano presentare domanda di congedo COVID-19 potranno adesso provvedervi mediante le procedure aggiornate di cui al presente messaggio, anche per periodi precedenti la data di presentazione della domanda on line, purché non anteriori alla data del 5 marzo 2020.

Procedura senza PIN semplificato

E' possibile presentare l'istanza tramite il portale web dell'INPS, se si è in possesso del codice PIN rilasciato dall'Istituto (oppure di SPID, CIE, CNS), utilizzando gli appositi servizi raggiungibili direttamente dalla home page del portale istituzionale.

Gli stessi servizi sono anche raggiungibili dal menù

“Prestazioni e servizi”, nell’elenco “Tutti i servizi”:

- selezionando la lettera “M”, con il titolo “Maternità e congedo parentale lavoratori dipendenti, autonomi, gestione separata”;
- selezionando la lettera “D”, con il titolo “Domande per Prestazioni a sostegno del reddito”, “Disabilità”;
- tramite il Contact center integrato, sempre attraverso il PIN INPS, chiamando il numero verde 803.164 (gratuito da rete fissa) o il numero 06 164.164 (da rete mobile a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- tramite i Patronati, utilizzando i servizi offerti gratuitamente dagli stessi.

Richiesta del PIN

Eventuali **richieste di nuovi PIN** si possono effettuare tramite il sito internet INPS (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”).

In alternativa, la richiesta del PIN si può effettuare attraverso il Contact Center, chiamando il numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure il numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento).

Nel caso si possieda un PIN con password scaduta o smarrita, il cittadino può accedere alle funzioni di gestione del PIN disponibili sul sito www.inps.it (facendo clic su “Assistenza”, in alto a sinistra, quindi sul pulsante “Ottenere e gestire il PIN”), per utilizzare le funzioni di recupero del PIN.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/03/2020, n. 1416

Lavoro e Previdenza

Messaggio INPS

Coronavirus: pensioni estere erogate anche ad aprile senza prova di esistenza in vita

Con il messaggio n. 1418 del 2020, l’INPS, con riferimento servizio di pagamento delle pensioni INPS all’estero, da parte di Citybank, fa presente che i pagamenti a partire dalla prossima rata di aprile e di includere i pensionati che non sono riusciti a completare il processo di verifica tra i soggetti che saranno interessati dalla seconda fase dell’accertamento generalizzato dell’esistenza in vita, che sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020. In questo modo si viene incontro alla situazione

dei cittadini residenti nei paesi presso cui sono state imposte restrizioni alla libertà di movimento a seguito della diffusione del Coronavirus.

L’INPS, nel messaggio n. 1418 del 30 marzo 2020, fornisce ulteriori indicazioni sull’avvio da parte di Citibank, banca attualmente incaricata del servizio di pagamento delle pensioni INPS all’estero, della prima fase della campagna di accertamento dell’esistenza in vita, riferita agli anni 2019 e 2020, per i pensionati residenti in Africa, Oceania ed Europa.

La prima fase dell’accertamento è stata avviata da Citibank, a partire dal mese di ottobre 2019, con l’inizio ai pensionati INPS residenti nelle suddette aree geografiche, della modulistica necessaria all’attestazione di esistenza in vita. Le attestazioni, debitamente compilate, sottoscritte dal pensionato e avallate da un “testimone accettabile” (quale un rappresentante di un ufficio consolare o di un’Autorità locale legittimata a tale adempimento) dovevano essere restituite alla banca entro il 13 febbraio 2020. Per i casi in cui il processo di accertamento dell’esistenza in vita non è stato completato entro il suddetto termine, Citibank ha effettuato il pagamento della sola rata di marzo 2020 attraverso Western Union.

Modalità incasso pensione

La pensione può essere riscossa soltanto personalmente dal pensionato, il quale fornisce, così, anche la prova dell’esistenza in vita; in questo modo, il pagamento delle successive rate viene effettuato secondo le consuete modalità, a meno che non pervenga a Citibank una esplicita richiesta di continuare a incassare la pensione presso Western Union. Per poter ripristinare le precedenti modalità di pagamento, la riscossione personale della rata di marzo sarebbe dovuta avvenire entro il 19 marzo 2020, termine ultimo per la predisposizione del pagamento della rata di aprile da parte di Citibank. In caso di mancata riscossione personale o di mancata produzione dell’attestazione di esistenza in vita entro il 19 marzo 2020, il pagamento delle pensioni sarebbe stato sospeso a partire dalla rata di aprile 2020.

Misure per Coronavirus

A causa del diffondersi del contagio da COVID-19, in diversi Paesi interessati dalla prima fase dell’accertamento sono state imposte restrizioni alla libertà di movimento dei cittadini ivi residenti, specialmente se di età avanzata, che non permettono a costoro di completare il processo di verifica con le consuete modalità. Pertanto, l’Istituto, in accordo con la Banca, ha deciso di non sospendere i pagamenti a partire dalla prossima rata di aprile e di includere i pensionati che non sono

riusciti a completare il processo di verifica tra i soggetti che saranno interessati dalla seconda fase dell'accertamento generalizzato dell'esistenza in vita, che sarà avviata presumibilmente ad agosto 2020.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, messaggio 30/03/2020, n. 1418

Lavoro e Previdenza

Ministero del Lavoro

Cura Italia: faq sui permessi per lavoratori disabili, caregivers e pazienti oncologici

Sono state pubblicate sulla homepage del portale istituzionale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali le faq riguardanti l'ampliamento dei permessi ex L. n. 104/92 e le altre misure introdotte dal Decreto Cura Italia in favore dei lavoratori affetti da disabilità grave, dei familiari che si prendono cura di questa categoria di soggetti e dei lavoratori dipendenti, pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita.

Il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha pubblicato, sulla home page del proprio portale istituzionale, alcune faq riguardo le disposizioni dettate dal Decreto **Cura Italia** con l'obiettivo di contenere gli effetti negativi che **l'emergenza epidemiologica COVID-19** sta producendo al tessuto socio-economico nazionale. Le "Domande più Frequenti" riguardano le misure per i lavoratori disabili e per coloro che prestano assistenza a soggetti disabili.

Permesso ex Legge n. 104/1992

I giorni di permesso sono estesi a 18 totali per marzo e aprile 2020: ai 3 giorni normalmente fruibili ogni mese, si aggiungono ulteriori 12 giorni complessivi che potranno essere utilizzati liberamente nell'arco dei due mesi di marzo e aprile, senza vincoli e scadenze rigide.

Le modalità per la richiesta e l'utilizzo di questi permessi sono quelle già in vigore ma la fruizione può essere frazionata ad ore, purché entro il 30 aprile.

Per il **personale sanitario** (sia del comparto pubblico che privato) l'estensione dei permessi è possibile solo

compatibilmente con le esigenze organizzative dettate dall'emergenza.

L'estensione dei permessi è prevista per:

- i lavoratori pubblici e privati che assistono una persona con disabilità;

- i lavoratori pubblici e privati a cui è riconosciuta una disabilità grave.

Fino al 30 aprile, i **lavoratori dipendenti pubblici e privati** con disabilità grave possono assentarsi dal servizio. Tale assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista del trattamento giuridico ed economico, ai periodi di assenza per ricovero ospedaliero o per quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comperto.

Condizioni di rischio per la salute

Fino al 30 aprile, i lavoratori dipendenti pubblici e privati, in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da **patologie oncologiche** o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, possono assentarsi dal servizio. Non è necessaria la certificazione di disabilità con connotazione di gravità. Questa assenza dal lavoro è equiparata, dal punto di vista giuridico ed economico, al **ricovero ospedaliero** o alla quarantena obbligatoria. L'assenza non è computata ai fini del comperto.

Smart working

Fino al 30 aprile 2020, i **lavoratori dipendenti**, pubblici e privati, disabili gravi o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità grave, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile, a patto che questa modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa normale. Nello stesso periodo, ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile.

A cura della Redazione

Lavoro e Previdenza

Circolare INPS

Bonus 600 euro: nuovi chiarimenti per liberi professionisti, collaboratori e stagionali

Nella circolare n. 49 del 2020, l'INPS fornisce ulteriori

indicazioni volte ad approfondire l'indennità introdotta dal decreto Cura Italia in favore dei lavoratori autonomi, specificando i criteri di spettanza ad alcune particolari categorie di soggetti: liberi professionisti, iscritti alla Gestione Separata, lavoratori dello spettacolo, agricoli e stagionali del turismo. Inoltre, l'Istituto, chiarisce le ipotesi di cumulabilità e compatibilità fra le indennità introdotte dal decreto e recepisce le disposizioni che riguardano la proroga dei termini di presentazione delle istanze di NASpl e DIS-COLL.

L'INPS ha pubblicato la circolare n. 49 del 30 marzo 2020, con cui approfondisce ulteriormente le disposizioni per l'indennità introdotta dal **decreto Cura Italia** a favore dei **liberi professionisti** titolari di partita IVA attiva alla data del 23 febbraio 2020 e dei lavoratori titolari di rapporti di **collaborazione coordinata e continuativa** attivi alla medesima data.

Per i lavoratori come sopra individuati è prevista la corresponsione di una indennità per il mese di marzo 2020 pari a **600 euro**. Detta indennità non concorre alla formazione del reddito ai sensi del TUIR. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Liberi professionisti

Hanno diritto a percepire l'indennità una tantum i liberi professionisti, **titolari di partita IVA** attiva alla data del **23 febbraio 2020**, compresi i partecipanti agli **studi associati** o società semplici con attività di lavoro autonomo, iscritti alla Gestione separata purché non titolari di trattamento pensionistico diretto e non essere iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

L'indennità è altresì riconosciuta ai **collaboratori coordinati e continuativi** con rapporto attivo alla medesima data del 23 febbraio 2020, iscritti alla **Gestione separata** di cui all'articolo 2, comma 26, della l. n. 335/1995, non titolari di trattamento pensionistico diretto e non iscritti, alla data di presentazione della domanda, ad altre forme previdenziali obbligatorie.

I collaboratori coordinati e continuativi destinatari della disposizione in argomento devono, quindi, essere iscritti in via esclusiva alla Gestione separata con il versamento dell'aliquota contributiva in misura pari, per l'anno 2020, al 34,23%.

Lavoratori stagionali

Hanno diritto all'indennità anche i lavoratori dipendenti con qualifica di stagionali dei settori produttivi del **turismo** e degli **stabilimenti termali** che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo

2020, che non siano titolari di trattamento pensionistico diretto e che alla data del 17 marzo 2020 non abbiano in essere alcun rapporto di lavoro dipendente. Nella circolare, l'INPS elenca i Codici Statistico Contributivi (CSC) che identificano il settore di riferimento in relazione all'attività effettivamente esercitata dall'azienda che svolge attività inerenti ai settori produttivi del turismo e degli stabilimenti termali.

Lavoratori del settore agricolo

E' riconosciuta una indennità per il mese di marzo 2020, pari a 600 euro, in favore degli operai agricoli a tempo determinato, **piccoli coloni e compartecipanti familiari**, purché abbiano svolto nell'anno 2019 **almeno 50 giornate** di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto. Per il periodo di fruizione dell'indennità in questione non è riconosciuto l'accredito di contribuzione figurativa, né il diritto all'assegno per il nucleo familiare.

Lavoratori dello spettacolo

Possono accedere alla prestazione i lavoratori iscritti **Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo**, non titolari di trattamento pensionistico diretto, con almeno **30 contributi giornalieri** versati nell'anno 2019 allo stesso Fondo, da cui deriva nel medesimo anno 2019 un reddito non superiore a 50.000 euro.

I predetti lavoratori, inoltre, ai fini dell'accesso all'indennità in questione, non devono essere titolari di rapporto di lavoro dipendente alla data del 17 marzo 2020.

Incumulabilità ed incompatibilità tra indennità

Le indennità introdotte dal Cura Italia **non sono cumulabili** e sono altresì incompatibili con le pensioni dirette a carico, anche pro quota, dell'Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme esclusive, sostitutive ed esonerative della stessa nonché con l'assegno ordinario di invalidità.

L'indennità è compatibile e cumulabile con:

- l'indennità di disoccupazione DIS-COLL;
- con l'indennità di disoccupazione NASpl;
- con le erogazioni monetarie derivanti da borse lavoro, stage e tirocini professionali, nonché con i premi o sussidi per fini di studio o di addestramento professionale, con i premi ed i compensi conseguiti per lo svolgimento di **attività sportiva dilettantistica** e con le prestazioni di lavoro occasionale nei limiti di compensi di importo non superiore a 5.000 euro per anno civile.

Proroga termini

Il decreto Cura Italia ha altresì disposto la proroga dei termini di presentazione delle domande di:

- indennità di **disoccupazione agricola** fino al giorno 1° giugno 2020, ferma restando l'ordinaria trattazione di quelle presentate entro il 31 marzo 2020.
- per la presentazione delle domande di incentivo all'**autoimprenditorialità**;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore percettore di NASpI;
- per la dichiarazione di reddito annuo presunto, cui è tenuto il lavoratore nel caso in cui, nel periodo in cui percepisca la **NASpI** o la **DIS-COLL**, intraprenda un'attività lavorativa autonoma o di impresa individuale;

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

INPS, circolare 30/03/2020, n. 49

Lavoro e Previdenza

Emergenza Coronavirus

Convenzione ABI, Governo e parti sociali: anticipo cassa integrazione fino a 1.400 euro

E' stata sottoscritta la convenzione tra Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali per la definizione di una procedura per l'anticipazione da parte degli istituti bancari dei trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga per l'emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito. L'anticipazione delle somme sarà concessa fino a quando non sarà erogato il trattamento o comunque entro settembre 2020.

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ABI e parti sociali hanno sottoscritto, in data 30 marzo 2020, una convenzione che ha per oggetto la definizione di una procedura per l'anticipazione da parte degli istituti bancari dei **trattamenti di integrazione salariale ordinario e in deroga** per l'emergenza Covid- 19, a favore dei lavoratori aventi diritto a tali interventi di sostegno al reddito.

Destinatari

L'anticipazione dell'indennità spettante avverrà? tramite l'apertura di credito in un conto corrente apposito, se richiesto dalla Banca, per un importo forfettario complessivo pari a **1.400 euro**, parametrati a 9 settimane di sospensione a zero ore (ridotto proporzionalmente in caso di durata inferiore), da riproporzionare in caso di **rapporto a tempo parziale**.

L'anticipazione spetta ai lavoratori (anche soci lavoratori, lavoratori agricoli e della pesca) destinatari di tutti i trattamenti di integrazione al reddito introdotti da decreto legge **Cura Italia**, dipendenti di datori di lavoro che, anche in attesa dell'emanazione dei provvedimenti di autorizzazione del trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19, abbiano sospeso dal lavoro gli stessi a zero ore ed abbiano fatto domanda di pagamento diretto da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga.

Modalità operative

I lavoratori dovranno presentare la domanda ad una delle banche con **modalità operative telematiche**, al fine di limitare quanto più possibile l'accesso fisico presso le filiali, e adottando condizioni di massimo favore al fine di evitare costi, in coerenza alla finalità? ed alla valenza sociale dell'iniziativa.

L'apertura di credito **inconto corrente** cessa con il versamento da parte dell'INPS del trattamento di integrazione salariale ordinario o in deroga ovvero in caso di esito negativo della domanda, anche per indisponibilità? delle risorse.

Il lavoratore o il datore di lavoro informeranno tempestivamente la banca interessata circa l'esito della domanda di trattamento di integrazione salariale per l'emergenza Covid-19.

In caso di **mancato accoglimento** della richiesta di **integrazione salariale**, ovvero allo scadere del termine dei sette mesi, qualora non sia intervenuto il pagamento da parte dell'INPS, la Banca potrà? richiedere l'importo dell'intero debito relativo all'anticipazione al lavoratore che provvederà? ad estinguerlo entro trenta giorni dalla richiesta.

A fronte dell'inadempimento del lavoratore, il datore di lavoro verserà? su tale conto corrente gli emolumenti spettanti al lavoratore, anche a titolo di **TFR o sue anticipazioni**, fino alla concorrenza del debito. Il lavoratore darà? preventiva autorizzazione al proprio datore di lavoro attraverso la modulistica allegata alla convenzione e in via prioritaria rispetto a qualsiasi altro vincolo eventualmente già? presente evitando che sia il datore di lavoro a dover regolare i criteri di prevalenza tra i diversi impegni presenti, nei limiti delle disposizioni di legge.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

ABI, Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, parti sociali, convenzione 30/03/2020

Bilancio

Contabilità e bilancio

OIC 33: come redigere il bilancio dopo il passaggio ai principi contabili nazionali

di Mario Ravaccia - Studio Gnudi e Associati

Con l'approvazione dell'OIC 33 sono state disciplinate le modalità di transizione ai principi contabili nazionali da parte di imprese che redigono il bilancio in base a regole diverse. L'obiettivo è fornire al lettore del bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali una chiara e trasparente evidenza degli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili adottati. La regola principale è quella dell'applicazione retroattiva dei principi contabili nazionali; tale metodologia può essere disattesa in tutti i casi in cui non sia applicabile, oppure sia eccessivamente onerosa o abbia effetti irrilevanti. Nell'appendice A all'OIC 33 sono state individuate ed elencate alcune specifiche casistiche di esenzione.

L'**OIC 33** governa il passaggio ai principi contabili nazionali da parte di imprese che adottano diverse regole di redazione del bilancio; nella situazione presumibilmente più diffusa si assisterà al passaggio dai principi contabili internazionali IAS/IFRS alle regole OIC. Le modalità indicate si applicano sia al **bilancio d'esercizio**, sia al **bilancio consolidato**.

Poiché lo scopo del principio è quello di fornire una chiara e trasparente **evidenza degli effetti** derivanti da quella che si potrebbe definire "OIC transition", il redattore del bilancio dovrà predisporre ai soli fini comparativi, al pari di quanto già previsto nell'OIC 29, la **situazione patrimoniale, economica e il rendiconto finanziario** dell'esercizio precedente come se avesse sempre applicato i nuovi principi e dovrà indicare l'impatto del cambiamento sui saldi di apertura del bilancio.

L'obbligo appena indicato non ricorre nell'ipotesi in cui non sia possibile applicare i principi contabili nazionali a partire dalla data di transizione individuabile nel primo giorno dell'esercizio precedente a quello di applicazione dei nuovi principi contabili.

In via esemplificativa, qualora si decidesse di applicare i principi contabili nazionali a decorre dall'esercizio chiuso al 31 dicembre 2020, a fini comparativi occorre redigere anche il bilancio 2019 in base ai principi contabili nazionali e indicare gli effetti della transizione sui saldi patrimoniali al 1° gennaio 2019 (*i.e.* stato patrimoniale di apertura).

Lo stato patrimoniale di apertura

Lo stato patrimoniale di apertura deve:

- rilevare solamente le attività e le passività che sono ammesse dai principi contabili nazionali, eliminando quelle non (più) iscrivibili;
- riclassificare le attività, le passività e le voci di patrimonio netto nel rispetto dei criteri di rilevazione adottati in base ai principi contabili nazionali;
- valutare le poste contabili in base ai principi contabili

nazionali.

Eventuali differenze patrimoniali che dovessero sorgere dalla OIC transition devono essere imputate a riserva di patrimonio netto al netto degli effetti fiscali determinati mediante l'applicazione delle previsioni di cui all'OIC 25.

Per le imprese che hanno applicato in precedenza i **principi contabili IAS/IFRS** le suddette differenze patrimoniali devono essere rilevate ai sensi dell'art. 7-bis del D.Lgs. n. 38/2005 il quale prevede l'imputazione del saldo ad una riserva indisponibile utilizzabile secondo i dettagli contenuti nella medesima norma.

L'applicazione retroattiva e le esenzioni

Il metodo da adottare per la transizione è quello dell'**applicazione retroattiva**; pertanto, attraverso il prisma dei principi nazionali devono essere contabilizzati anche eventi ed operazioni avvenuti in esercizi precedenti a quello in cui il cambiamento interviene, come se gli stessi fossero stati sempre adottati.

Vi può essere ovviamente una applicazione retroattiva piena quando non sussiste alcuna differenza tra il principio contabile nazionale e quello anteriore alla transizione.

Per le situazioni più complesse, invece, l'OIC 33 prevede **tre casistiche generali e sei casistiche specifiche di esenzione** dall'applicazione retroattiva.

Le **casistiche generali** al ricorrere delle quali la retroattività può non essere applicata sono le seguenti:

- l'applicazione retroattiva **non è realizzabile** nonostante ogni ragionevole sforzo (es. mancanza delle informazioni storiche per ricostruire il dato contabile);
- l'applicazione retroattiva è **eccessivamente onerosa** ovvero comporta il sostenimento di spese sproporzionate rispetto al beneficio informativo che ne deriva;
- gli **effetti** dell'applicazione retroattiva sono **irrilevanti** e quindi non incidono sulla rappresentazione veritiera e corretta dello stato patrimoniale di apertura, sul primo bilancio redatto secondo i principi contabili

nazionali e sul bilancio comparativo.

L'Appendice A del principio, che è parte integrante dello stesso, comprende anche **sei specifiche fattispecie** di esenzione dall'applicazione del principio generale di retroattività per le quali non è necessario fornire particolari spiegazioni. Le suddette esenzioni possono essere applicate anche singolarmente ma nell'ipotesi di applicazione di una esenzione, la stessa deve riguardare tutti gli elementi che appartengono alla stessa voce di bilancio.

Le sei casistiche specifiche sono:

- **aggregazioni aziendali:** diversi sono i fattori che giustificano l'esenzione nel caso delle aggregazioni aziendali. In primo luogo, i principi contabili nazionali non disciplinano tutte le modalità di aggregazione aziendale (ad es. conferimento o acquisizioni per cassa non sono regolamentate); inoltre, nell'ambito dell'OIC 4 (relativo alle fusioni e alle scissioni) esistono diverse modalità di determinazione dei saldi; infine, in talune circostanze l'applicazione dello stesso OIC 4 risulta estremamente complessa. In ogni caso, il redattore del bilancio deve sempre verificare se le attività e le passività rilevate in base al set precedente di regole contabili conservino i requisiti per permanere iscritte in bilancio. In caso di eliminazione di alcune voci, deve essere prioritariamente rettificato l'avviamento e, per l'eventuale eccedenza, il patrimonio netto; l'ammortamento dell'avviamento deve decorrere dalla data di transizione (nell'esempio sopra riportato, nell'esercizio 2019);

- **rimanenze:** il valore contabile rilevato in base ai precedenti principi contabili (es. fair value) può essere utilizzato come costo alla data di transizione;

- **bilancio consolidato:** in caso di consolidamento di società non consolidate in base ai precedenti principi contabili, è possibile calcolare la differenza di annullamento confrontando il valore della partecipazione con il patrimonio netto della società da consolidare senza obbligatoriamente ricostruirne il valore alla data di acquisizione della stessa; in caso di deconsolidamento, è possibile escludere la partecipazione dalla data di transizione;

- **OIC 20 Titoli di debito e OIC 21 Partecipazioni:** come sostitutivo del costo alla data di transizione, è possibile utilizzare il valore contabile rilevato precedentemente, mentre per le partecipazioni al fair value classificate nell'attivo immobilizzato alla data di

transizione, l'eventuale perdita durevole di valore è determinata alla data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali (nell'esempio sopra riportato, all'inizio dell'esercizio 2020). Si rileva, altresì, che in merito alla classificazione di tali strumenti il redattore del bilancio deve andare in continuità rispetto al precedente bilancio; solo nel caso in cui vi sia una rilevante diversità tra i set di principi contabili ante e post transizione, l'impresa è libera di classificare le attività finanziarie in base alle valutazioni fatte alla data di adozione dei principi contabili nazionali;

- **strumenti finanziari derivati:** ci si può avvalere delle semplificazioni di prima applicazione presenti nell'OIC 32; i titoli ibridi non quotati possono continuare ad essere valutati al fair value tenendo conto della loro limitata diffusione tra le società non finanziarie;

- **eliminazione di Crediti e Debiti:** le disposizioni dell'OIC 15 e dell'OIC 19 in merito all'eliminazione dei crediti e debiti si applicano alle voci sorte dopo la data di apertura del primo bilancio redatto secondo i principi contabili nazionali (e quindi nell'esempio di cui sopra solo dall'esercizio 2020).

Le indicazioni in nota integrativa

L'informativa di bilancio sulla OIC transition è completata dalle indicazioni della nota integrativa che deve contenere:

- le ragioni del passaggio ai principi contabili nazionali;
- la riconciliazione del patrimonio netto ove sono indicate le differenze derivanti dal passaggio ai principi contabili nazionali che hanno comportato una rettifica dei saldi alla data di transizione ed alla data di chiusura del bilancio comparativo nonché una riconciliazione del conto economico comparativo e di quello complessivo; qualora sia presente anche il rendiconto finanziario occorrerà illustrare le rettifiche di rilievo a tale proposito;

- l'elenco delle voci di bilancio per le quali ci si è avvalsi delle esenzioni specifiche e generali;

- infine, nel caso di utilizzo dell'esenzione per le aggregazioni aziendali, occorrerà fornire le modalità di determinazione della vita utile dell'avviamento, come previsto dall'OIC 24.

L'OIC 33 si applica ai bilanci con esercizio avente inizio a partire **dal 1° gennaio 2020** o da data successiva. È comunque possibile applicarlo a partire **dal 1° gennaio 2019**.

Finanziamenti

Emergenza Coronavirus

Sospensione mutui prima casa: pronto il nuovo modello

di Paolo Parisi - Avvocato tributarista e societario in Trento e Bologna, di Paola Mazza - Dottore commercialista in Napoli

Con la pubblicazione del D.M. 25 marzo 2020, il MEF ha definito i requisiti e le modalità per richiedere la sospensione dei mutui prima casa in corso. Tuttavia, nella pratica gli istituti di credito non erano ancora in grado di operare, mancando una modulistica idonea anche per i lavoratori autonomi e dipendenti cui è stata estesa l'operatività del fondo Gasparrini, in ragione dell'attuale emergenza da Coronavirus. Il MEF ha ora pubblicato il modello, aggiornato e semplificato, per richiedere il beneficio della sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi. Il cittadino, in possesso dei requisiti previsti per l'accesso al Fondo, dovrà contattare la banca che ha concesso il mutuo che, dietro presentazione della documentazione necessaria, procederà alla sospensione del finanziamento.

Con l'art. 54 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) viene prevista l'ammissione ai benefici del Fondo solidarietà **mutui prima casa** (Fondo Gasparrini) per i lavoratori autonomi e ai liberi professionisti che **autocertifichino** ai sensi degli articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000 di aver registrato, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, un **calo del proprio fatturato, superiore al 33% del fatturato** dell'ultimo trimestre 2019 in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Per l'accesso al Fondo non è richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE).

Pronto il nuovo modulo

È stato **aggiornato e semplificato**, rispetto al modello precedente, il modulo utile a presentare la domanda di sospensione del mutuo in riferimento ai mutui contratti per l'acquisto della prima casa, per immobile da adibire ad abitazione principale (fatta eccezione per gli immobili che rientrano nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9).

Leggi anche Coronavirus: disponibile la modulistica per la sospensione dei mutui

Il modulo aggiornato "MODULO SOSPENSIONE RATE MUTUO PRIMA CASA", che riporta anche le fattispecie dei beneficiari introdotte di recente, può essere compilato online e inviato all'istituto di credito che ha concesso il mutuo; la banca, a sua volta, procede alla sospensione del finanziamento.

Preleva il modulo

Gli interessati possono reperire il modello sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap e dell'ABI.

Cosa prevede il decreto attuativo

Il D.M. 25 marzo 2020, attuativo dell'art. 54, D.L. n. 18/2020, in seguito all'emergenza Covid-19, ha integrato la disciplina del **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa** (fondo Gasparrini) estendendo l'operatività del fondo anche ad altre fattispecie e in particolare, ampliando la **platea dei potenziali beneficiari** a:

- **lavoratori dipendenti** con riduzione o sospensione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni
- **lavoratori autonomi e professionisti** che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Leggi anche Sospensione mutui prima casa: tutele estese anche ai professionisti

Attenzione

Per lavoratore autonomo deve intendersi il soggetto la cui attività è ricompresa nell'ambito dell'art. 1, legge n. 81/2017 ossia attività non imprenditoriali. Sono state, quindi, **escluse** dalla sospensione le **imprese** e le **ditte individuali**.

Per libero professionista si intende il professionista iscritto agli **ordini professionali** e quello aderente alle **associazioni professionali** iscritte nell'elenco tenuto dal Ministero dello Sviluppo economico (ai sensi della legge n. 4/2013 e in possesso dell'attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge n. 4/2013).

Si rammenta che la disciplina del fondo Gasparrini, istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze, prevede la possibilità, per i titolari di un **mutuo fino a 250.000 euro** contratto per l'acquisto della **prima casa**, di beneficiare della **sospensione per 18 mesi** del pagamento delle rate al verificarsi di situazioni di temporanea difficoltà.

Restano valide le **altre casistiche di temporanea difficoltà economica** già precedentemente previste per l'accesso al Fondo per cui le fattispecie contemplate per fruire della sospensione sono le seguenti:

- cessazione del rapporto di lavoro subordinato, con attualità dello stato di disoccupazione;
- cessazione del rapporto di lavoro di cui all'art. 409, numero 3), c.p.c., con attualità dello stato di disoccupazione;
- sospensione dal lavoro per almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, con attualità dello stato di sospensione;
- riduzione dell'orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni lavorativi consecutivi, corrispondente ad una riduzione almeno pari al 20% dell'orario complessivo con attualità della riduzione di orario;
- morte o riconoscimento di handicap grave di un titolare del mutuo, ai sensi dell'art. 3, comma 3, n. 104/1992, ovvero di invalidità civile non inferiore all'80%.

Nel caso del **lavoratore autonomo** e del **libero professionista**:

- riduzione media giornaliera del proprio fatturato rispetto al periodo di riferimento, registrato in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 ovvero nel minor lasso di tempo intercorrente tra la data della domanda e la predetta data, superiore al 33% del fatturato medio giornaliero dell'ultimo trimestre 2019, in conseguenza della chiusura o della restrizione della propria attività operata in attuazione delle disposizioni adottate dall'autorità competente per l'emergenza coronavirus.

Mutuo cointestato

In caso di mutuo cointestato, i **requisiti** richiesti per fruire della sospensione devono essere posseduti da

almeno uno dei cointestatari. In tale ipotesi, tutti gli altri cointestatari sono chiamati ad esprimere il proprio **consenso** alla pari dei terzi garanti e terzi datori di ipoteca, anche solo con la sottoscrizione del modello da parte di tutti i cointestatari e eventuali terzi garanti o terzi datori di ipoteca.

Inoltre, per il periodo corrispondente allo stato di emergenza per l'evento epidemiologico da Covid-19, tenuto conto delle restrizioni di libero spostamento delle persone, è previsto che il richiedente può dichiarare sotto la propria responsabilità che tali soggetti acconsentono che il richiedente sottoscriva la richiesta di sospensione anche in loro nome e conto.

Per tutte le fattispecie che consentono di accedere al Fondo, fino al termine dell'emergenza sanitaria:

- non è richiesta la presentazione dell'**ISEE** (cosa che invece in precedenza veniva chiesto);
- può beneficiare della sospensione anche chi ha già fruito in passato della sospensione purché l'ammortamento sia ripreso e pagato regolarmente negli ultimi tre mesi;
- è previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

L stanza con la quale si chiede la sospensione fino ad un massimo di 18 mesi, se accettata dall'istituto di credito, può essere **revocata** dall'interessato che ne ha fatto richiesta **in qualunque momento** e riprendere, in tal modo, il pagamento ordinario della rata del finanziamento sospeso.

Finanziamenti

Dal MEF

Coronavirus: disponibile la modulistica per la sospensione dei mutui

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha pubblicato la nuova modulistica per presentare la domanda di sospensione del mutuo tramite l'accesso al Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa. Per facilitare e velocizzare le procedure il nuovo modello potrà essere compilato direttamente online ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca. La banca che ha concesso il mutuo, a seguito della presentazione della documentazione necessaria, dovrà procedere alla sospensione del pagamento delle rate.

Con un comunicato stampa del 30 marzo 2020, il Ministero dell'Economia e delle Finanze informa che, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto attuativo dell'art. 54 del DL "CuraItalia", è stata pubblicata la nuova modulistica per presentare la **domanda di sospensione del mutuo** tramite l'accesso al **Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa**.

La modulistica è semplificata rispetto la precedente e può essere reperita sui siti del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'Economia e delle Finanze, di Consap e dell'Abi. Per facilitare e velocizzare le procedure il nuovo modello potrà essere **compilato direttamente online** ed inviato secondo le modalità indicate da ciascuna banca.

Il decreto attuativo dell'art. 54 del DL "CuraItalia" integra la disciplina del cosiddetto **fondo Gasparrini**, che prevede il diritto, per i titolari di un mutuo contratto per l'acquisto della prima casa che siano nelle **situazioni di temporanea difficoltà** previste dal regolamento, di beneficiare della **sospensione del pagamento delle rate fino a 18 mesi**. Infatti, in seguito all'emergenza Covid, l'operatività del fondo è stata estesa:

- ai lavoratori dipendenti che abbiano subito una riduzione o sospensione dell'orario di lavoro (ad esempio per cassa integrazione) per un periodo di almeno 30 giorni;

- ai lavoratori autonomi e ai professionisti che abbiano subito un calo del proprio fatturato superiore al 33% rispetto al fatturato dell'ultimo trimestre 2019.

Per accedere al Fondo:

- non è più richiesta la presentazione dell'indicatore della situazione economica equivalente (ISEE);
- è possibile beneficiare anche per chi ha già fruito in

passato della sospensione (purché l'ammortamento sia ripreso da 3 mesi);

- è stato previsto che il Fondo sopporti il 50% degli interessi che maturano nel periodo della sospensione.

La banca che ha concesso il mutuo, a seguito della presentazione della documentazione necessaria, dovrà procedere alla sospensione del pagamento delle rate relative al finanziamento.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dell'Economia e delle Finanze, Modulo per accedere al Fondo per la sospensione dei mutui sulla prima casa

Finanziamenti

Prossimo invio dal 1° al 30 settembre

Bonus pubblicità 2020: chiude la prima finestra per l'invio della comunicazione

Per imprese, lavoratori autonomi ed enti non commerciali chiude la prima finestra per l'invio delle domande per l'accesso al bonus pubblicità per l'anno 2020: le comunicazioni devono essere trasmesse entro il 31 marzo 2020. Come previsto dal decreto Cura Italia, che ha anche introdotto importanti novità nella disciplina del credito d'imposta per l'anno in corso, una nuova finestra temporale per l'invio delle comunicazioni di accesso al credito si aprirà dal 1° al 30 settembre 2020. Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo restano valide. In ogni caso, chi vorrà ampliare i propri investimenti pubblicitari per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dal decreto legge, potrà sostituire la comunicazione già inviata con una nuova, dal 1° al 30 settembre 2020.

Ultimo giorno per la chiusura della prima finestra del 2020 per prenotare il **bonus pubblicità**: le **imprese**, i **lavoratori autonomi** e gli enti non commerciali fino al 31 marzo 2020 possono trasmettere la comunicazione telematica per accedere al **credito d'imposta** per gli investimenti pubblicitari effettuati o da effettuare nel 2020.

Entro detto termine è possibile presentare anche la **rinuncia** per le comunicazioni già inviate.

Invio della comunicazione

L'invio delle comunicazioni deve essere effettuato tramite l'apposita funzionalità disponibile nell'**area autenticata** del sito internet dell'**Agenzia delle Entrate** (accessibile con le credenziali Entratel e Fisconline, SPID o CNS), direttamente da parte dei soggetti

abilitati ai servizi telematici dell'Agenzia delle Entrate oppure tramite una società del gruppo (se il richiedente fa parte di un gruppo societario) o tramite gli intermediari abilitati indicati nell'articolo 3, comma 3, del D.P.R. n. 322/1998 (professionisti, associazioni di categoria, Caf, altri soggetti).

La procedura è accessibile nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate nella sezione "Servizi per" alla voce "comunicare".

Regime straordinario per il 2020

Il **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020) ha introdotto importanti novità nella disciplina del bonus pubblicità per il 2020.

In particolare, l'articolo 98, comma 1, prevede che, limitatamente all'anno 2020, il credito d'imposta sarà concesso nella misura del **30%** del valore degli investimenti effettuati (anziché entro il limite del 75% dei soli investimenti incrementali).

L'agevolazione sarà riconosciuta in ogni caso in "de minimis" e, ai fini della concessione del credito d'imposta si applicano, per i profili non derogati, le norme recate dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 90/2018.

Leggi anche Bonus pubblicità: cambia il metodo di calcolo per il 2020

Seconda finestra

Il decreto Cura Italia ha previsto anche una seconda finestra temporale per l'invio delle comunicazioni di accesso al credito di imposta, che si aprirà dal **1° al 30 settembre 2020**.

Le comunicazioni presentate fino al 31 marzo **restano valide** e su di esse il calcolo per la determinazione del credito spettante sarà effettuata in base alle nuove disposizioni, anche se il servizio dell'Agenzia delle Entrate restituisce attualmente ai richiedenti una ricevuta con dati non aggiornati.

In ogni caso, chi vorrà **ampliare** i propri **investimenti pubblicitari** per usufruire delle più favorevoli condizioni previste dal decreto Cura Italia, potrà **sostituire la comunicazione** già inviata con una nuova, dal 1° al 30 settembre 2020.

Conferma del bonus prenotato

Il beneficio prenotato sia nella prima che nella seconda finestra temporale dovrà essere confermato dal **1° al 31 gennaio 2021**. A tal fine, le imprese, i lavoratori autonomi e gli enti non commerciali dovranno inviare, sempre telematicamente, la "Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati" attestante gli investimenti effettivamente realizzati nel 2020.

A cura della Redazione

Impresa

Decreto Cura Italia

Enti del Terzo settore: più tempo per adeguare statuti e approvare i bilanci

di Bruno Pagamici - Dottore commercialista in Macerata

Anche il mondo del non profit trova il sostegno del decreto Cura Italia. Onlus, organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale avranno tempo fino al 31 ottobre 2020 per adeguare i loro statuti al Codice del Terzo settore con maggioranze semplificate, ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria. Stessa proroga è stata prevista anche per le imprese sociali, per conformare con modalità agevolate gli statuti alla normativa dettata dal D.Lgs. n. 112/2017. Onlus, Odv e Aps potranno, inoltre, prorogare anche l'approvazione dei propri bilanci fino al 31 ottobre 2020.

L'art. 35 del **decreto Cura Italia** (D.L. n. 18/2020), contiene alcune novità in tema di adempimenti da parte degli **enti del Terzo settore** (ETS).

In particolare, il provvedimento, emanato del Governo per fronteggiare l'emergenza da **Coronavirus** (Covid 19), ha prorogato al 31 ottobre 2020 i termini per gli **adeguamenti statutari** e per l'**approvazione dei bilanci** degli ETS, modificando:

a) l'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, entrato in vigore il 3 agosto 2017);

b) l'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 (recante la riforma delle imprese sociali, entrato in vigore il 20 luglio 2017);

c) le disposizioni riguardanti l'approvazione dei bilanci da parte delle **Onlus** iscritte nell'apposita anagrafe unica, delle organizzazioni di volontariato (**OdV**) iscritte nei relativi registri regionali e delle province autonome ex l. n. 266/1991 e delle associazioni di promozione sociale (**Asp**) iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano di cui all'art. 7 della legge n. 383/2000; secondo il decreto possono approvare i propri bilanci **entro il 31 ottobre 2020**, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto, quegli enti per i quali la **scadenza** del termine di approvazione ricade all'interno del **periodo emergenziale** di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 (ossia nel periodo compreso tra il 31 gennaio e il 31 luglio 2020).

Il decreto Cura Italia si rivolge alle Onlus, Odv ed Aps costituite prima dell'entrata in vigore del Codice del terzo settore (CTS), cioè prima del 3 agosto 2017, poiché soltanto a tali enti si applica l'art. 101, comma 2.

Il problema dell'adeguamento degli statuti, invece, non sussiste per gli enti costituiti a partire dalla predetta data, i quali erano tenuti a conformarsi alla disciplina del D.Lgs. n. 117/2017 già dal momento della costituzione che era loro immediatamente applicabile, così come peraltro chiarito dalla circolare ministeriale

n. 12604 del 29 dicembre 2017.,

Termini e modalità per gli adeguamenti statutari

I termini per gli adeguamenti statutari alla riforma del Terzo settore, fatti slittare dal D.L. n. 18/2020 al **31 ottobre 2020**, erano già stati prorogati dal comma 4-bis dell'art. 43 della l. n. 58/2019, di conversione del D.L. n. 34/2019 ("Decreto Crescita"), in deroga a quanto previsto dall'art. 101, comma 2, del D.Lgs. n. 117/2017 (CTS) e dall'art. 17, comma 3, del D.Lgs. n. 112/2017 (Riforma dell'impresa sociale).

Nel caso di cui al precedente punto a) rientrano le Onlus, le Odv e le Aps iscritte nei rispettivi registri prima del 3 agosto 2017 (data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 117/2017), che intendono usufruire delle previste modalità "semplificate" (ossia con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria) per adeguare i propri statuti "alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione di nuove disposizioni derogabili mediante specifica clausola statutaria" (termine originariamente fissato al 3 agosto 2019).

Va peraltro sottolineato che il comma 4-bis dell'art. 43 della l. n. 58/2019 ha introdotto, tra i suddetti soggetti, un ente non contemplato dall'art. 101, comma 2, del CTS, ovvero quello delle **bande musicali**. È pertanto da ritenersi che anche per questa categoria di enti sarà possibile **adeguare i propri statuti** fino al **31 ottobre 2020** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria.

In particolare, per gli enti di cui al punto a), le tipologie di adeguamento statutario sono relative all'applicazione delle seguenti norme:

1. **norme inderogabili** dagli ETS e dai loro statuti (rispetto alle quali l'adeguamento è obbligatorio);
2. **norme derogabili** dagli ETS mediante espresse, contrarie disposizioni statutarie (adeguamento derogatorio);

3. norme che attribuiscono agli statuti degli ETS delle mere **facoltà di previsione** (esercitando le quali l'adeguamento risulta perciò facoltativo).

Gli ETS potranno pertanto adeguare i propri statuti alle norme appartenenti alle categorie 1 e 2 mediante **delibera di assemblea ordinaria**, avvalendosi della procedura agevolata o "semplificata". Per porre in essere gli adeguamenti alle norme appartenenti alla categoria 3, occorrerà invece una **delibera di assemblea straordinaria** e quindi senza la procedura semplificata.

Va infine rilevato che il regime agevolato è previsto solo per Odv, Aps e Onlus già in possesso della qualifica derivante dall'iscrizione ai relativi registri. Gli enti costituiti ai sensi delle normative di settore preesistenti al D.Lgs. n. 117/2017 ma non ancora iscritti nei registri, qualora intendano apportare modifiche per allineare gli statuti al CTS, dovranno farlo con gli strumenti previsti dallo statuto medesimo (normalmente sulla base di regole e maggioranze dell'assemblea straordinaria, abitualmente impiegate in tali casi) senza pertanto beneficiare dei quorum propri dell'assemblea ordinaria.

Nel caso di cui al precedente punto b) rientrano le **imprese sociali in forma societaria**, già costituite alla data del 20 luglio 2017 (data di entrata in vigore del D. Lgs. n. 112/2017), che ugualmente possono adeguare i propri statuti "alle nuove disposizioni inderogabili o di introdurre clausole che escludono l'applicazione

di nuove disposizioni, derogabili mediante specifica clausola statutaria" (termine inizialmente fissato al 20 luglio 2018; l'art. 6 del D. Lgs. n. 95/2018 ha provveduto poi a riaprire i termini) con le maggioranze previste per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria (modalità "semplificate"), seppure con l'obbligatorio intervento del notaio.

Da tali adempimenti statutari sono invece escluse le cooperative sociali e i loro consorzi, i quali acquisiscono di diritto la qualifica di imprese sociali.

N.B. Nei casi sub a) e sub b), in definitiva, la nuova scadenza fissata al 31 ottobre 2020 riguarda **solo le modifiche** che possono essere deliberate con le modalità e le maggioranze dell'**assemblea ordinaria**.

Approvazione dei bilanci

Relativamente al precedente punto c), le **Onlus** iscritte negli appositi registri, le **Odv** iscritte nei registri regionali e delle province autonome (ex legge n. 266/1991) e le **Aps** iscritte nei registri nazionale, regionali e delle province autonome di Trento e Bolzano (ex art. 7 della l. n. 383/2000), per le quali la scadenza del termine di approvazione dei bilanci ricade all'interno del periodo emergenziale di cui alla delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020 - ovvero nel periodo dal 31 gennaio 2020 al 31 luglio 2020 - possono approvare i propri bilanci entro il 31 ottobre 2020, anche in deroga alle previsioni di legge, regolamento o statuto.

Impresa

Dal MISE

Diritto annuale: autorizzato l'aumento dal 2020 al 2022

Il Ministero dello Sviluppo Economico ha autorizzato, con decreto, per gli anni 2020, 2021 e 2022, l'incremento del diritto annuale dovuto per le Camere di Commercio. Il provvedimento stabilisce per le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale, di poter effettuare il conguaglio rispetto all'importo già versato. In particolare, per la quasi totalità dei Comuni l'aumento del diritto è pari al 20%. La normativa prevede che l'aumento sia autorizzato per il finanziamento dei progetti sviluppati dalle Camere di Commercio.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con decreto del 12 marzo 2020 ha autorizzato per gli **anni 2020, 2021 e 2022** e per le Camere di Commercio indicate nell'allegato "A" al decreto, l'incremento del **diritto annuale** dovuto così come adottato nelle delibere dei relativi enti camerali.

In particolare, per la quasi totalità dei Comuni indicati nella tabella allegata, l'aumento del diritto è del **20%**, fa eccezione la Camera di Commercio di Perugia che ha deliberato un aumento del 10%.

Motivi dell'aumento

La normativa prevede che l'aumento sia autorizzato per il **finanziamento dei progetti** indicati nelle deliberazioni dei Consigli camerali elencate nell'allegato "A" e le Camere di Commercio sono tenute, entro il 30 giugno di ciascuno degli anni successivi, ad inviare, per il tramite di Unioncamere, alla Direzione generale per la vigilanza sugli enti cooperativi, sulle società e sul sistema camerale del Ministero dello sviluppo economico, un **rapporto dettagliato** sui risultati realizzati sui singoli progetti.

Versamenti già effettuati

Il decreto stabilisce che le imprese che abbiano già provveduto, per l'anno 2020, al versamento del diritto annuale, potranno effettuare il conguaglio rispetto all'importo versato entro il termine di cui all'art. 17 comma 3, lettera b) del D.P.R. n. 435/2001.

A cura della Redazione

Riferimenti normativi

Ministero dello Sviluppo Economico, decreto ministeriale 12/03/2020

Wolters Kluwer Italia S.r.l. si impegna con scrupolosa attenzione nell'elaborazione e nel costante aggiornamento dei testi della presente opera. Resta comunque inteso che spetta al cliente controllare, verificare la correttezza e la completezza delle informazioni acquisite con la consultazione dell'opera ed il loro aggiornamento. Wolters Kluwer Italia S.r.l. non potrà, in ogni caso, essere ritenuta responsabile per danni di qualsiasi genere (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sanzioni di qualunque natura, perdite di profitto e/o di produttività, danni all'immagine, richieste di danni a titolo di responsabilità professionale) che il cliente e/o terzi possano subire in ragione di e/o derivanti dai testi riprodotti all'interno della presente opera.